

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO DI  
MIL MIL 76 S.P.A.**

---

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Aggiornamento 13/12/2023

## SOMMARIO

### PARTE GENERALE

1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti
  - 1.1. Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
  - 1.2. I reati presupposto
  - 1.3. Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001
  - 1.4. La funzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo
  - 1.5. Le Linee Guida emanate da Confindustria
2. Adozione del Modello da parte di MIL MIL 76 S.P.A.
  - 2.1. Obiettivi perseguiti da MIL MIL 76 S.P.A. con l'adozione del Modello
  - 2.2. Modifiche al Modello
  - 2.3. Principi base del Modello
  - 2.4. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale
  - 2.5. Destinatari del Modello
3. Organismo di Vigilanza e whistleblowing
4. Selezione del personale, formazione e diffusione del Modello
  - 4.1. Selezione del personale
  - 4.2. Scelta dei collaboratori esterni
  - 4.3. Formazione ed informazione del personale
5. Sistema di poteri e procure
6. Principi generali del controllo interno
7. Sistema disciplinare
  - 7.1. Principi generali
  - 7.2. Misure sanzionatorie

### PARTE SPECIALE

- Parte speciale generale
- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.lgs. 231/2001) e Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.lgs. 231/2001)
- Reati informatici (art. 24 bis d.lgs. 231/2001)
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter, D.Lgs. 231/2001) e reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater d.lgs. 231/2001)
- Falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis d.lgs. 231/2001) e delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1 d.lgs. 231/2001)
- Reati societari (art. 25 ter d.lgs. 231/2001)
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.lgs. 231/2001)
- Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies d.lgs. 231/2001)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies d.lgs. 231/2001)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies d.lgs. 231/2001)
- Reati Ambientali (art. 25 undecies d.lgs. 231/2001)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d.lgs 231/2001)
- Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies d.lgs. 231/2001)
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001)
- Contrabbando (art. 25 sexiesdecies d.lgs. 231/2001)

**Allegati**

- Codice Etico
- Copia del D.Lgs. n. 231/2001
- Organigramma
- risk assessment
- flussi informativi all'OdV
- procedura whistleblowing

## **PARTE GENERALE**

## PARTE GENERALE

### 1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

#### 1.1. Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (nel seguito, anche, il *decreto*), in attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (*enti*).

In particolare, il decreto prevede, in capo agli enti, un articolato sistema sanzionatorio, che muove dalle sanzioni pecuniarie fino alle sanzioni interdittive, ivi compresa l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Le sanzioni di cui sopra, peraltro, possono essere applicate, esclusivamente dal giudice penale, soltanto se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore (la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati, apicali o ad essi sottoposti) e in presenza di una colpevolezza dell'ente interessato.

Con riferimento ai requisiti oggettivi, la responsabilità amministrativa consegue da alcune tipologie di reati, di seguito meglio precisati, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Con riferimento ai requisiti soggettivi, il legislatore prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (*soggetti apicali*);

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (*soggetti sottoposti*).

Con riferimento alla colpevolezza dell'ente, la responsabilità amministrativa è applicabile agli enti che (i) non si siano dotati di un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato (nel seguito, anche il *Modello*), ovvero idoneo a prevenire – *ex ante* – i reati della specie considerata e (ii) non abbiano nominato un Organismo di Vigilanza, deputato a controllare l'effettività, l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello.

#### 1.2. I reati presupposto

I reati dai quali può conseguire la responsabilità amministrativa previsti dal D.Lgs 231/01 sono i seguenti.

##### Art. 24.

***Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (1)***

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. (2)

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

**2-bis.** Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'*articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898*. (3)

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)*.

(1) Rubrica così sostituita dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(2) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(3) Comma inserito dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

#### **Art. 24-bis.**

##### ***Delitti informatici e trattamento illecito di dati (1)***

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. (2)
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'*articolo 24 del presente decreto* per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'*articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105*, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. (3)
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e)*. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9, comma 2, lettere b) ed e)*. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)*.

(1) Articolo inserito dall'*art. 7, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48, in vigore dal 5 aprile 2008*.

(2) Il presente comma era stato modificato dall'*art. 9, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 15 ottobre 2013, n. 119)*.

(3) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133*.

#### **Art. 24-ter.**

##### ***Delitti di criminalità organizzata (1)***

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'*articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9, comma 2*, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'*articolo 16, comma 3*.

(1) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

#### **Art. 25.**

##### ***Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (1)***

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli *articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale*, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale. (2)
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. (3)

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). (4)

**5-bis.** Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2. (5)

(1) Rubrica modificata dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, così sostituita dall' art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(2) Comma sostituito dall' art. 1, comma 9, lett. b), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3 e, successivamente, così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(4) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 9, lett. b), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

(5) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 9, lett. b), n. 3), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

#### **Art. 25-bis.**

***Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*** (1)  
(2) (3)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal *codice penale* in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (4)

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. (5)

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. (6)

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 4), L. 23 luglio 2009, n. 99.

(2) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409.

(3) A norma dell'art. 52-quinquies, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come inserito dall'art. 4, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ai delitti previsti dal presente articolo aventi ad oggetto banconote, monete metalliche in euro e valori di bollo espressi in euro non aventi ancora corso legale, si applicano le sanzioni pecuniarie stabilite diminuite di un terzo; tale diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001.

(4) Alinea così modificato dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 1), L. 23 luglio 2009, n. 99.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 2), L. 23 luglio 2009, n. 99.

(6) Comma così modificato dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 3), L. 23 luglio 2009, n. 99.

#### **Art. 25-bis.1.**

***Delitti contro l'industria e il commercio*** (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' *articolo 9*, comma 2.

(1) *Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99.*

#### **Art. 25-ter.**

##### ***Reati societari (1)***

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (2)

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (3)

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; (4)

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; (5)

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento (6) a ottocento (6) quote; (7)]

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (8) a duecentosessanta (8) quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento (9) a seicentosessanta (9) quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (10) a duecentosessanta (10) quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento (11) a ottocento (11) quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (12) a trecentosessanta (12) quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (12) a trecentosessanta (12) quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (12) a trecentosessanta (12) quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (36) a duecentosessanta (36) quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (12) a trecentosessanta (12) quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento (13) a seicentosessanta (13) quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento (13) a seicentosessanta (13) quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento (13) a seicentosessanta (13) quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento (14) a mille (14) quote; (15)



s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento (16) a ottocento (16) quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del *codice civile*, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (17).

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

*(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal 16 aprile 2002, con le modalità previste dall'art. 5, dello stesso D.Lgs. 61/2002.*

*(2) Alinea così sostituito dall' art. 12, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.*

*(3) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, così sostituita*

*(4) Lettera inserita dall' art. 12, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69.*

*(5) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, così sostituita dall' art. 12, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69.*

*(6) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.*

*(7) Lettera abrogata dall' art. 12, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69.*

*(8) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote.*

*(9) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a trecentotrenta quote.*

*(10) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote.*

*(11) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.*

*(12) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centottanta quote.*

*(13) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da centocinquanta a trecentotrenta quote.*

*(14) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a cinquecento quote.*

*(15) Lettera così modificata dall'art. 31, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262. dall' art. 12, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69.*

*(16) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.*

*(17) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 77, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, così sostituita dall' art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.*

## **Art. 25-quater.**

### ***Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (1)***

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto

dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7, a decorrere dal 28 gennaio 2003.

#### **Art. 25-quater.1.**

##### ***Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (1)***

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9, comma 2*, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'*articolo 16, comma 3*.

(1) Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7.

#### **Art. 25-quinquies.**

##### ***Delitti contro la personalità individuale (1)***

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; (2)

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; (3)

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. (4)

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9, comma 2*, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'*articolo 16, comma 3*.

(1) Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, L. 11 agosto 2003, n. 228.

(2) Lettera così modificata dall' art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199, a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' art. 12, comma 1, della medesima legge n. 199/2016.

(3) Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(4) Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

#### **Art. 25-sexies.**

##### ***Abusi di mercato (1)***

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

(1) Articolo inserito dall'art. 9, comma 3, L. 18 aprile 2005, n. 62.

#### **Art. 25-septies.**

##### ***Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (1)***

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'*articolo 55, comma 2, del decreto legislativo* attuativo della delega di cui alla *legge 3 agosto 2007, n. 123*, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'*articolo 9, comma 2*, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'*articolo 9, comma 2*, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'*articolo 9, comma 2*, per una durata non superiore a sei mesi.

*(1) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123 e, successivamente, così sostituito dall'art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.*

#### **Art. 25-octies.**

##### ***Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (1) (2)***

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. (3)

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9, comma 2*, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*.

*(1) Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 5, lett. b), L. 15 dicembre 2014, n. 186.*

*(2) Articolo inserito dall'art. 63 (ora art. 72), comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. La numerazione degli articoli del citato D.Lgs. n. 231/2007 è stata così definita dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.*

*(3) Comma così modificato dall'art. 3, comma 5, lett. a), L. 15 dicembre 2014, n. 186.*

#### **Art. 25-novies.**

##### ***Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (1)***

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli *articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633*, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9, comma 2*, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941*.

*(1) Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99.*

#### **Art. 25-decies.**

***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (1)***

**1.** In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

*(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121. In precedenza l'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116 aveva inserito il presente articolo come "Art. 25-novies" non tenendo conto dell'inserimento di un precedente articolo con identica numerazione, disposto dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99.*

**Art. 25-undecies.**

***Reati ambientali (1)***

**1.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal *codice penale*, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; (2)
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; (2)
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (3)
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; (3)
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; (3)
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; (3)
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (3);

**1-bis.** Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). (4)

**2.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'*articolo 137*:
  - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'*articolo 256*:
  - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'*articolo 257*:
  - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'*articolo 258*, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'*articolo 259*, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'*articolo 260*, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'*articolo 260-bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'*articolo 279*, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

**3.** In relazione alla commissione dei reati previsti dalla *legge 7 febbraio 1992, n. 150*, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli *articoli 1*, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'*articolo 1*, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'*articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992*, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
  - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
  - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
  - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
- 4.** In relazione alla commissione dei reati previsti dall'*articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549*, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 5.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal *decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202*, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'*articolo 9, comma 1*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - b) per i reati di cui agli *articoli 8, comma 1, e 9, comma 2*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - c) per il reato di cui all'*articolo 8, comma 2*, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- 6.** Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'*articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.
- 7.** Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, per una durata non superiore a sei mesi.
- 8.** Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'*articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e all'*articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202*, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'*art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231*.

(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

(2) Lettera così sostituita dall' art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

(3) Lettera aggiunta dall' art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

(4) Comma inserito dall' art. 1, comma 8, lett. b), L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

## **Art. 25-duodecies.**

### **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (1)**

**1.** In relazione alla commissione del delitto di cui all'*articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

**1-bis.** In relazione alla commissione dei delitti di cui all'*articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. (2)

**1-ter.** In relazione alla commissione dei delitti di cui all'*articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. (2)

**1-quater.** Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. (2)

(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

(2) Comma aggiunto dall' art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161.

#### **Art. 25-terdecies.**

##### ***Razzismo e xenofobia (1)***

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'*articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654*, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall' art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167.

#### **Art. 25-quaterdecies.**

##### ***Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (1)***

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

(1) Articolo inserito dall' art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39, a decorrere dal 17 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, della medesima Legge n. 39/2019.

#### **Art. 25-quinquiesdecies.**

##### ***Reati tributari (1)***

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal *decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74*, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'*articolo 2, comma 1*, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'*articolo 2, comma 2-bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'*articolo 3*, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'*articolo 8, comma 1*, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'*articolo 8, comma 2-bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'*articolo 10*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'*articolo 11*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

**1-bis.** In relazione alla commissione dei delitti previsti dal *decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74*, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto

per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. (2)

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. (3)

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). (4)

(1) Articolo inserito dall' art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(2) Comma inserito dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(3) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(4) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

#### **Art. 25-sexiesdecies.**

##### ***Contrabbando (1)***

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(1) Articolo inserito dall' art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

I reati che la Società ha ritenuto – dopo una ponderazione dei profili di rischio correlati allo svolgimento delle proprie attività – non significativi, sono i seguenti:

- art. 25 quater1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- art. 25 quinquies: reati contro la personalità individuale;
- art. 25 sexies: abusi di mercato;
- art. 25 quaterdecies: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

#### **1.3. Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001**

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231 / 2001, a carico dell'ente ritenuto responsabile di un reato, sono le seguenti sub 1), 2), 3); nei casi più gravi, potrebbero addirittura minare la stessa continuità aziendale.

##### **a) Sanzioni amministrative pecuniarie**

Esse costituiscono la pena – base, sono determinate dal Giudice, e vengono applicate con un sistema a quote, in relazione alla gravità dell'illecito ed alle condizioni economiche e patrimoniali della Società; del pagamento delle sanzioni risponde la società con il suo patrimonio.

Le quote possono essere in numero non inferiore a cento e non superiore a mille (in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti).

Il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,05.

Sono previsti casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta.

##### **b) Sanzioni interdittive**

Esse si applicano solo in relazione alla responsabilità, in genere grave, della società per alcune fattispecie delle tipologie di reati.

Nello specifico le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere (transitoriamente, in attesa della sostituzione del soggetto erogatore) le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero
- in caso di reiterazione degli illeciti, ossia quando la società, già condannata in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- a) sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità della società per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- b) emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- c) l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa quando concorrono le seguenti condizioni:

- a. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b. l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c. l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria.

#### ***c) Sanzioni accessorie***

Esse sono previste da specifiche tipologie di reato, oltre a quelle generalmente connesse alla statuizione di una condanna (pubblicazione della sentenza; confisca del prezzo o del profitto ricavato dall'illecito, obbligo di riparazione, eventuali risarcimenti in sede civile e simili).

La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo nel caso in cui nei confronti della Società venga applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove la Società ha la sede principale. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.



La confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, viene sempre disposta con la sentenza di condanna. Si precisa che il Giudice può altresì disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, ovvero il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili della Società, qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario.

#### **1.4. La funzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo**

Dal requisito della “necessaria” colpevolezza organizzativa dell'ente, che funge da “attivatore” – in presenza delle altre condizioni previste dal decreto – per la responsabilità amministrativa, discende che, qualora l'ente stesso dimostri di aver adottato tutte le misure opportune e necessarie al fine di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che operino per suo conto, la responsabilità medesima non si applica.

La presenza di un'adeguata organizzazione è, in altri termini, “unità di misura” della diligenza dell'ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto.

In tal senso, il decreto, agli artt. 6 e 7, indica quali sono le componenti di un apparato organizzativo efficace ed effettivo la cui corretta predisposizione porta ad escludere la sua responsabilità.

In particolare, l'ente è esonerato dalla responsabilità amministrativa se prova che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che abbia effettivamente adempiuto ai suoi doveri di vigilanza;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione.

Tanto premesso, i modelli indicati alla lettera a) devono:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno provato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della prevedono inoltre:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui sopra può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'*articolo 2103 del codice civile*, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria

adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

### **1.5. Le Linee Guida emanate da Confindustria**

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha approvato il testo definitivo delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001", che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Tali sopra citate componenti devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione.

Le linee guida sono state oggetto di successivi aggiornamenti (03/10/2002; 18/05/2004 e 09/04/2008), finalizzate a recepire i nuovi reati introdotti ai fini del decreto e per meglio precisare il ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

Alla data di adozione del presente Modello sono all'esame del ministero della Giustizia, per la dovuta approvazione, gli aggiornamenti al Modello necessari per adeguare lo stesso agli ultimi reati introdotti.

## **2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI MIL MIL 76 S.P.A.**

### **2.1. Obiettivi perseguiti da MIL MIL 76 S.P.A. con l'adozione del Modello**

MIL MIL 76 opera in una molteplicità di contesti istituzionali, economici, politici, sociali e culturali in continua e rapida evoluzione.

Tutte le attività aziendali devono essere svolte nell'osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale, con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi dei clienti, dei dipendenti, degli azionisti, dei partner commerciali e finanziari e delle collettività in cui MIL MIL 76 è presente con le proprie attività.

Il Modello mira a rafforzare tale attitudine etica della Società.

### **2.2. Modifiche al Modello**

Il Modello è espressione della politica aziendale perseguita dai massimi vertici sociali: pertanto, il potere di integrarlo e di modificarlo è demandato al Consiglio di Amministrazione, mediante apposita delibera da assumersi nei termini richiesti per la sua adozione.

Il Consiglio, in particolare, tenendo conto delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza, provvederà ad aggiornare il Modello qualora vengano in considerazione esigenze di implementazione dovute a modifiche normative, variazioni organizzative, individuazione di ulteriori aree a rischio, e così via.

### **2.3. Principi base del Modello**

I principi base del Modello sono di seguito indicati.

#### *Identificazione dei processi sensibili*

L'identificazione in parola è effettuata attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, procure, attività svolte, verbali dei Consigli di Amministrazione, disposizioni organizzative, e così via) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale mirati alla verifica dell'esistenza di processi sensibili e dei presidi e controlli ad esso riferiti (procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.).

Obiettivo di questa fase è l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possano realizzare eventuali reati.

La fase in argomento si conclude con una rappresentazione delle aree a rischio e dei processi sensibili, dei controlli già esistenti e delle eventuali criticità.

#### *Analisi degli scostamenti*

Sulla base della situazione esistente, come sopra accertata, si individuano le iniziative necessarie ai fini del miglioramento e dell'adeguamento agli scopi perseguiti dal decreto del sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi essenziali alla luce dei principi guida della separazione delle funzioni, della documentazione e della definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate.

In tale fase, particolare attenzione è dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio.

#### *Definizione dei Protocolli*

Per ciascuna unità operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si definisce un protocollo di decisione contenente la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha concorso ad illustrare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale.

#### *Principi etici*

MIL MIL 76 adotta un Codice Etico (allegato al presente Modello) che, per quanto di portata e finalità diverse, si ritiene applicabile al Modello stesso quanto ai principi etici che devono regolare l'attività di organizzazione, gestione e controllo aziendale.

### **2.4. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale**

Il Modello si compone:

- della presente Parte Generale, nella quale sono illustrate la funzione e i principi del Modello e sono individuate e disciplinate le sue caratteristiche essenziali;
- di alcune parti speciali, che sono dedicate alla prevenzione dei reati rilevanti ai fini della normativa.

A corredo del Modello sono allegati il Codice Etico e l'organigramma della Società, nonché il testo del D.Lgs. n. 231/2001.

Come chiarito in precedenza, si ricorda che, per quanto concerne i reati non citati nelle parti speciali (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, reati contro la personalità individuale, abusi di mercato, frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati), si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali

da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Al riguardo, si ritiene pertanto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico, che vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partners al rispetto dei dovuti valori.

## **2.5. Destinatari del Modello**

Come illustrato più sopra, il Modello è indirizzato a tutto il personale di MIL MIL 76 S.P.A.

Le disposizioni contenute nel Modello devono dunque essere rispettate dagli organi sociali, dal personale dirigenziale e da tutti i dipendenti, opportunamente formati e informati dei contenuti del Modello medesimo secondo le modalità ivi indicate, in funzione del grado delle responsabilità agli stessi assegnate.

Si prevede, al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati, che i collaboratori esterni, i fornitori, i partner commerciali e finanziari nonché tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società, pongano in essere comportamenti coerenti con le finalità del decreto in materia di responsabilità amministrativa, e che all'uopo adottino procedure e regole di comportamento coerenti con gli obiettivi dello stesso.

Pertanto, verrà richiesto a tutti i soggetti che coopereranno con MIL MIL 76 S.P.A. il rispetto del modello da esso adottato.

Il mancato rispetto di quanto precede può essere sanzionato dalla Società nelle forme ritenute opportune.

## **3. ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il D.Lgs. 231/2001, nel prevedere l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire la commissione degli illeciti considerati da tale normativa, ha previsto l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'ente, dotato di un autonomo potere di controllo – in modo da vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello - sia di un autonomo potere di iniziativa - al fine del costante aggiornamento dello stesso.

Detto organismo deve assumere, ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del presente Modello, le seguenti caratteristiche:

- autonomia ed indipendenza, che sono fondamentali affinché tale organismo non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; deve invero essere garantita l'autonomia del medesimo organo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e, in particolare, dell'organo dirigente);
- professionalità, ovvero possedere competenze specifiche necessarie per l'espletamento delle delicate funzioni ad esso attribuite nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa dell'ente;
- continuità di azione, ovvero sia dedicarsi costantemente, mediante l'esercizio dei poteri che gli spettano, alla vigilanza del rispetto del presente Modello, monitorare lo stesso e assicurarne il costante aggiornamento.

### *Nomina, composizione, compenso, durata e revoca*

L'ODV è organo collegiale, nominato dal Consiglio di amministrazione.

I componenti dell'ODV devono possedere requisiti di onorabilità – analoghi a quelli degli amministratori di MIL MIL 76 - e di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire e devono essere esenti da cause di incompatibilità e motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali tali che possano minarne l'indipendenza e la libertà di azione e di giudizio. La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi sono verificati dal Consiglio di amministrazione di MIL MIL 76 sia preventivamente alla nomina sia periodicamente durante tutto il periodo in cui i componenti dell'ODV medesimo resteranno in carica.

Costituisce causa di ineleggibilità o di revoca per giusta causa dei componenti l'ODV la sentenza di condanna o di patteggiamento non irrevocabile, con particolare riferimento a illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità o di revoca la condanna con sentenza anche non definitiva ad una

pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L'ODV dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il compenso dell'ODV è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità, professionalità, assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse di cui sopra, in costanza di mandato, determina la decadenza dell'incarico.

L'eventuale revoca dei componenti dell'ODV è di competenza del Consiglio di amministrazione della società.

In caso di revoca o decadenza, il Consiglio di amministrazione di MIL MIL 76 provvede tempestivamente alla sostituzione del componente revocato o decaduto, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati.

L'ODV decade per la revoca o decadenza di tutti i suoi componenti. In tal caso il Consiglio di amministrazione di MIL MIL 76 provvede, senza indugio, alla sua ricostituzione.

L'ODV riporta direttamente al Consiglio di amministrazione.

### *Compiti e funzioni*

L'ODV per il proprio funzionamento predisporrà e adotterà un proprio regolamento.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'ODV dispone inoltre di adeguate risorse finanziarie sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta dell'ODV stesso.

Nell'espletamento dei propri compiti, ODV può giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – della collaborazione di tutte le strutture di MIL MIL 76 e anche di consulenti esterni. In presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'ODV può impegnare risorse eccedenti i propri poteri di spesa, con l'obbligo di darne immediata informazione al Consiglio di amministrazione.

Le attività poste in essere dall'ODV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. Il Consiglio di amministrazione è in ogni caso chiamato a verificare che l'ODV svolga i compiti che gli sono stati affidati, in quanto sul Consiglio di amministrazione grava in ultima istanza la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del presente Modello organizzativo. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di delegare i suoi compiti ad uno o più dei suoi membri.

I componenti dell'ODV, nonché i soggetti dei quali esso, si avvale a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

L'ODV ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del presente Modello e delle procedure aziendali ad esso riferibili da parte dei destinatari, rilevando e segnalando le eventuali inadempienze e/o scostamenti comportamentali e i settori che risultano più a rischio, anche in considerazione delle violazioni eventualmente verificatesi;
- vigilare sulla reale efficacia ed effettiva capacità del presente Modello di prevenire ed impedire la commissione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, in relazione alle singole strutture aziendali e alla concreta attività svolta;
- garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficienza e funzionalità del presente Modello;
- vigilare sull'opportunità di procedere ad un aggiornamento del presente Modello ove si riscontrino esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni normative, modifiche dell'assetto organizzativo aziendale o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa ovvero in caso di significative violazioni delle prescrizioni del presente Modello e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili;
- acquisire dai destinatari del presente Modello la documentazione e le informazioni ritenute utili per assolvere ai propri compiti e alle proprie responsabilità;
- verificare che siano svolte opportune iniziative di informazione e formazione dei destinatari sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel presente Modello e nelle procedure ad esso riferibili, anche sulla base delle richieste di chiarimento e delle segnalazioni di volta in volta pervenute;
- verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel presente Modello e nelle procedure aziendali ad esso riferibili, nonché del livello di conoscenza acquisito dai destinatari, con particolare riferimento a coloro che operano nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- svolgere una periodica attività di reporting nei confronti degli organi sociali;
- raccogliere, elaborare e conservare le segnalazioni e le informazioni rilevanti trasmesse dalle varie funzioni aziendali con riferimento al presente Modello e alle procedure aziendali ad esso riferibili e conservare le

risultanze dell'attività effettuata e la relativa reportistica;

- procedere in qualsiasi momento ad ogni attività di verifica, ispezione e controllo ritenuta opportuna, finalizzata alla verifica dell'applicazione e/o dell'adeguatezza del presente Modello;
- evidenziare alle funzioni aziendali competenti e al Consiglio di amministrazione l'opportunità di procedere a modifica e/o integrazione e/o adeguamento del presente Modello e delle procedure aziendali ad esso riferibili nonché le opportune eventuali azioni correttive
- evidenziare alle funzioni aziendali competenti e al Consiglio di amministrazione ogni violazione riscontrata e altresì il pericolo di eventuale violazione al presente Modello e delle procedure aziendali ad esso riferibili, evidenziando le opportune eventuali azioni correttive;
- verificare che le eventuali azioni correttive proposte siano adeguatamente intraprese dalle funzioni aziendali competenti e/o dal Consiglio di amministrazione;
- dare i chiarimenti e/o i suggerimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative e/o quesiti sul presente Modello e sulle procedure aziendali ad esso riferite.

#### *Funzionamento dell'ODV*

Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento dell'ODV, l'ODV si riunisce con cadenza trimestrale e comunque ogni volta uno dei componenti ne ravvisi la necessità.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.

Le riunioni dell'ODV sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. L'ODV assume validamente le proprie decisioni a maggioranza.

Ulteriori aspetti operativi riguardanti il funzionamento dell'ODV potranno essere disciplinati in un apposito regolamento.

#### *Obblighi di informazione nei confronti dell'ODV*

L'ODV è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili al fine di consentire allo stesso lo svolgimento dei propri compiti e funzioni.

I destinatari del presente Modello sono quindi tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'ODV con riferimento ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello medesimo, del Codice Etico e di tutte le procedure aziendali riferibili al Modello nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

La Legge 179 / 2017 ha rafforzato nella legislazione nazionale, ed incentivato nei modelli di prevenzione dei reati di cui la persona giuridica possa essere ritenuta responsabile, il meccanismo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza (whistleblowing).

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” ha apportato rilevanti modifiche alla legge 179/2017 introduttiva del whistleblowing.

Il succitato intervento normativo contiene la nuova disciplina, dello strumento del whistleblowing, sia nel settore pubblico sia nel settore privato, con il fine di incentivare ulteriormente le segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023, da parte dei whistleblower istituendo un regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite.

Per rendere compatibile la nuova normativa con i modelli organizzativi e gestionali disciplinati dal D.Lgs. 231/01, è stato altresì modificato l'art. 6 comma 2-bis di tale ultimo decreto che oggi prevede: “I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).”

Il D.Lgs. 24/2023 indica chiaramente l'ambito applicativo della normativa nel quale rientra pacificamente la Società la quale, per l'appunto ha apportato adeguamenti al presente Modello e adottato apposita “procedura whistleblowing” che andrà a comporre ulteriore allegato del MOG.

La richiamata procedura, redatta nel rispetto del D.Lgs. 24/2023 nonché delle linee guida di ANAC e Confindustria, descrive le modalità con le quali le segnalazioni possono avvenire tramite appositi canali informatici ed analogici che garantiscono la protezione delle persone segnalanti, il contenuto della

segnalazione e i termini con i quali le segnalazioni verranno trattate.

Il Decreto, recependo il dettato Direttiva (art. 8, co. 6), ha previsto all'art. 4, co. 4 la facoltà di consentire agli enti di piccole/medie dimensioni di condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione al fine di semplificare gli adempimenti e di contenere i costi.

Le linee guida di Confindustria hanno ripreso la norma prevedendo che un gruppo di imprese (nel rispetto del limite dimensionale di 249 dipendenti per ciascuna impresa, di cui all'art. 4, comma 4, Decreto) - nell'ottica di una gestione congiunta del processo, soprattutto laddove vi sia una compliance integrata di gruppo - di individuare nella casa madre il soggetto che predispone la piattaforma, smista le segnalazioni tra le controllate e/o le gestisce garantendo, secondo le linee guida di ANAC, *“che ciascun ente acceda esclusivamente alle segnalazioni di propria spettanza tenuto anche conto della attribuzione della relativa responsabilità. Pertanto, dovranno essere adottate misure tecniche e organizzative per garantire che ciascun ente abbia accesso solo alle segnalazioni di propria competenza”*.

Pertanto, MIL MIL 76 Spa, che fa parte del Gruppo Mirato, si avvarrà del Gestore delle segnalazioni appositamente nominato dalla capogruppo Mirato Spa nonché della piattaforma predisposta da quest'ultima per le segnalazioni non analogiche.

Tra le Società verranno stipulati accordi/convenzioni tra loro, nei quali definire i termini della gestione in forma associata delle segnalazioni, che deve comunque avvenire *“senza pregiudicare l'obbligo di garantire la riservatezza, di fornire un riscontro e di gestire la violazione segnalata”*.

Qualora la segnalazione dovesse attenersi a violazioni del Modello 231/01 il Gestore delle segnalazioni coinvolgerà nell'attività di verifica anche l'Organismo di Vigilanza che sarà comunque sempre contattabile, a scelta del segnalante, tramite il canale ordinario (email, cassetta postale in azienda, richiesta di incontro) previsto dal Modello 231/01.

Per quanto attiene in particolare, alle segnalazioni inerenti il Modello 231/01 valgono i seguenti principi:

- tutti i dipendenti, organi sociali, collaboratori e consulenti di MIL MIL 76 hanno il dovere di segnalare all'OdV la commissione di reati nonché eventuali condotte non in linea con le norme di comportamento previste dal Modello;
- i soggetti di cui sopra hanno il dovere di trasmettere le segnalazioni di cui al punto precedente senza autorizzazione dei diretti superiori gerarchici;
- i responsabili gerarchici hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da loro dipendenti, collaboratori, professionisti, consulenti, di cui essi siano venuti a conoscenza, senza previa informazione agli stessi;
- l'organo amministrativo invia all'OdV eventuali relazioni o spunti da cui emergano carenze nei sistemi dei controlli interni ovvero profili di criticità rispetto al Decreto.

Inoltre, in via esemplificativa e non esaustiva, i destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'ODV le informazioni relative a:

- criticità che emergono dall'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali addette;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o l'esistenza di un procedimento penale anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001;
- richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o da dipendenti nei confronti dei quali la Autorità giudiziaria procede per i reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del presente Modello con evidenza - nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le informazioni eventualmente specificate nelle parti speciali che seguono.

All'ODV devono altresì essere comunicate le seguenti informazioni, parimenti indicate in via esemplificativa e non esaustiva:

- notizie relative a cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, procedure);
- aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- operazioni significative o atipiche relative alle aree di rischio individuate nella parte speciale;

- mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;
- copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
- copia delle comunicazioni all'Autorità di vigilanza (es.: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Autorità garante per la concorrenza e del mercato; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; ecc. ecc.).

Viene lasciata la facoltà all'ODV di integrare quanto sopra e comunque di richiedere ogni altra informazione che riterrà necessaria.

Le segnalazioni aventi ad oggetto ogni violazione accertata o presunta dovranno essere raccolte o annotate ed archiviate.

Eventuali segnalazioni saranno gestite dall'OdV in modo da assicurare la riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

A tal fine, viene istituita una casella di posta elettronica dedicata, come canale di comunicazione preferenziale, nella quale l'OdV potrà ricevere segnalazioni da parte di qualsiasi soggetto venuto a conoscenza di gestioni anomale nell'ambito delle attività di MIL MIL 76.

La visualizzazione del contenuto della casella di posta elettronica così predisposta sarà riservata all'OdV mediante apposizione di password gestita direttamente dal medesimo Organismo.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è istituita la casella di posta elettronica:

- [odv@milmil.it](mailto:odv@milmil.it)

Le segnalazioni possono essere comunicate anche oralmente, previa richiesta di incontro con l'OdV, o in formato analogico mediante l'utilizzo di apposita cassetta presente in azienda o trasmesse anche all'indirizzo:

- Organismo di Vigilanza di Mil Mil 76 Spa - Via Sciarei, 8, 28064 Landiona NO

Ogni informazione, segnalazione, *report*, previsti nel presente Modello sono conservati dall'ODV in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, oltre che ai componenti dell'ODV.

L'OdV, ai fini di individuare di quale fattispecie di eventuale reato si tratti, potrà comunque valutare l'opportunità di procedere ad indagini risultanti da segnalazioni anonime, sempre che vi siano riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

L'OdV valuterà le segnalazioni ed i provvedimenti di ispezione da porre in essere, eventualmente ascoltando il segnalante ed il presunto responsabile.

Eventuali provvedimenti disciplinari saranno comunque adottati solo da competenti organi e della Società.

L'OdV, su base annuale (in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio), trasmette una relazione in forma scritta all'organo amministrativo, relazione che avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- le necessità di adeguamento del Modello;
- l'utilizzo delle risorse assegnate all'OdV;
- il riepilogo delle segnalazioni ricevute e delle conseguenti azioni.

L'organo amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, per assumere informazioni circa l'efficacia del presidio ai reati aziendali.



Con riferimento alla Parte Speciale del presente Modello l'OdV, ferma la totale autonomia ed indipendenza dell'OdV stesso, svolge sistematica attività di verifica, circa l'effettiva attivazione dei presidi e dei protocolli previsti reato per reato, a rotazione rispetto alla globalità dei reati individuati, con particolare riguardo per quelli a maggior indice di rischio.

Tutti i destinatari del Modello comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, i Responsabili di Ufficio che operano nell'ambito di attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- i) alle scadenze preventivamente concordate, le informazioni ed i documenti di cui alla tabella afferente i flussi informativi allegata al presente modello;
- ii) eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Inoltre, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione degli standard di controllo definiti nel presente Modello, essi provvedono a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza tali circostanze.

Ex art 6 c 2bis lettera c) D.Lgs. 231/2001, la Società adotta misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge; inoltre, ex lettera e) il sistema disciplinare aziendale, nel rispetto della legge e delle previsioni di MIL MIL 76, prevede sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

Ex art 6 c 2bis lettera d) D.Lgs. 231/2001, opera il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; MIL MIL 76 si riserva il diritto, che spetta beninteso anche a chi sia stato ingiustamente penalizzato da segnalazioni non veritiere rilasciate in malafede, di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

## **4. SELEZIONE DEL PERSONALE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

La selezione, l'adeguata formazione e la costante informazione del personale in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

Tutti gli esponenti che operano all'interno, nonché i partners ed i collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società intende perseguirli.

### **4.1 Selezione del personale**

La selezione del personale deve essere improntata a principi di equità, correttezza e trasparenza, nonché a criteri e procedure tali da garantire la scelta di soggetti che presentino requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità.

MIL MIL 76 si impegna a sviluppare le capacità e le competenze dei propri dipendenti, in modo che la correttezza, la professionalità e l'impegno ad essi richiesto siano intesi come valori determinanti per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa.

### **4.2. Scelta dei collaboratori esterni**

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni (fornitori, rappresentanti, partners, agenti, consulenti etc., di seguito collaboratori) deve rispondere a criteri di ragionevolezza, professionalità, integrità, correttezza e trasparenza.

### **4.3. Formazione ed informazione del personale**

MIL MIL 76, conformemente a quanto previsto dal decreto, definisce uno specifico piano di comunicazione e formazione finalizzato a diffondere ed illustrare a tutto il personale il Modello.

In particolare, si prevede:

- l'inserimento in bacheca del Modello e di tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione ed implementazione;
- l'invio di una lettera a tutto il personale, da distribuirsi attraverso la busta paga, sui contenuti del decreto e le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Società;
- la diffusione del Modello tramite i sistemi informativi aziendali.

Con riferimento alla formazione, si prevede un percorso formativo per tutti i responsabili di funzione avente ad oggetto:

- un'introduzione alla normativa ed alle Linee Guida emanate da Confindustria. In particolare, i Responsabili di Direzione saranno resi edotti delle conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di reati da parte di soggetti che per essa agiscono, delle caratteristiche essenziali dei reati previsti dal decreto e della funzione che il Modello svolge in tale contesto;
- un'illustrazione delle singole componenti del Modello organizzativo e delle specifiche finalità preventive che esso è chiamato ad assolvere.

I singoli responsabili di Direzione provvederanno poi a trasmettere all'interno della propria area di responsabilità le conoscenze acquisite al fine di garantirne la necessaria diffusione e condivisione.

Gli interventi di formazione saranno rinnovati in occasione di nuove assunzioni.

## 5. SISTEMA DI POTERI E PROCURE

Le procure permanenti sono conferite unicamente in relazione allo svolgimento di ruoli organizzativi implicanti effettive necessità di rappresentanza, tenuto conto delle responsabilità organizzative formalmente attribuite alla struttura di cui il procuratore è responsabile.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema delle deleghe in vigore, anche attraverso l'esame della documentazione attestante l'attività concretamente posta in essere dai soggetti che operano per conto della Società, raccomandando le necessarie modifiche nel caso in cui le funzioni di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti.

## 6. PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

Il Sistema di controllo interno è un processo, svolto dal consiglio di amministrazione, dai dirigenti e dagli altri operatori della struttura aziendale appositamente delegati, che si prefigge di fornire una ragionevole sicurezza sulla realizzazione degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- attendibilità delle informazioni di bilancio;
- conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Gli elementi costitutivi del sistema in parola sono, in particolare, i seguenti.

*Ambiente di controllo:* gli individui, le loro qualità individuali, la loro integrità e i loro valori etici, la loro competenza, l'ambiente in cui operano sono l'essenza stessa di qualsiasi organizzazione.

Sono il motore che aziona l'azienda e le fondamenta su cui essa poggia.

*Valutazione del rischio:* ogni azienda deve essere consapevole dei rischi che incontra e che deve affrontare. Essa deve porsi obiettivi per le attività commerciali, finanziarie, di produzione, di marketing e altre, affinché l'organizzazione possa operare in modo coordinato e armonico.

L'elemento in parola richiede, in particolare, l'individuazione dei rischi aziendali, il loro apprezzamento qualitativo (in termini di probabilità di manifestazione dell'evento dannoso e di magnitudine dello stesso) e la loro gestione sistematica.

*Attività di controllo:* le politiche e le procedure di controllo devono essere elaborate e applicate per assicurare che siano efficacemente attivati i provvedimenti che il *management* ritiene necessari per ridurre i rischi connessi alla realizzazione degli obiettivi.

Le principali attività di controllo, in particolare, sono le seguenti:

- adeguata separazione dei compiti;
- corretta autorizzazione per tutte le operazioni;
- adeguata documentazione e registrazione delle operazioni;
- controllo fisico su beni e registrazioni;
- controlli indipendenti sulle prestazioni effettuate.

*Informazioni e comunicazione:* consentono al personale la raccolta e lo scambio delle informazioni necessarie alla gestione e al controllo.

*Monitoraggio:* l'intero processo deve essere monitorato, apportando eventuali modifiche. In tal modo, il sistema può reagire rapidamente, in funzione dei cambiamenti che si verificano nel contesto operativo.

## 7. SISTEMA DISCIPLINARE

### 7.1. Principi generali

L'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni è, infatti, quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, radicando nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la società la consapevolezza in ordine alla volontà aziendale di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati.

L'accertamento delle responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere in ogni caso condotti nel rispetto della vigente normativa, della *privacy*, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

Le sanzioni sono adottate dagli organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo statuto o da regolamenti interni alla Società, o ancora da atti di delega.

Dopo le opportune valutazioni, l'Organismo di Vigilanza informerà i soggetti competenti, quali titolari del potere disciplinare, che darà il via all'iter procedurale al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- \* la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
- \* la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- \* l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- \* la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione, ai fini di sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- \* l'ostacolo all'attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza;
- \* l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- \* la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

## 7.2. Misure sanzionatorie

Le sanzioni disciplinari nei confronti di dipendenti vengono determinate, a cura del Datore di Lavoro o da soggetto da esso delegato, in osservanza a quanto previsto dai CCNL di categoria ed in coerenza con le disposizioni di legge, nonché sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie e in proporzione alla loro gravità. Tutte le sanzioni devono rispettare il criterio di gradualità e proporzionalità.

Il Modello, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di settore, costituisce un insieme di regole alle quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni.

Le sanzioni eventualmente applicabili sono di seguito indicate:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione temporanea dal servizio e dal trattamento economico;
- licenziamento.

La violazione del presente Codice da parte di Amministratori, Sindaci, dirigenti aziendali, soggetti esterni a MIL MIL 76 ed aventi con essa rapporti contrattuali, lede il rapporto di fiducia instauratosi e come conseguenza può determinare l'adozione di provvedimenti da parte degli organi preposti anche in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- \* la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- \* la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- \* la presenza e intensità della condotta recidiva;
- \* l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- \* la prevedibilità delle conseguenze;
- \* i tempi e i modi della violazione;
- \* le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (dirigenti, quadri, impiegati, operai) e legato a MIL MIL 76 da qualsiasi contratto di lavoro (full time o part time) con o senza vincolo di subordinazione (anche con riferimento ai contratti in somministrazione di lavoro a tempo determinato), è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art 7 della Legge 20 maggio 1970 n 300 (Statuto dei Lavoratori) ed al vigente CCNL di categoria.

Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 C.C., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

I soggetti di seguito individuati avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL, nei confronti di coloro i quali hanno o avrebbero commesso violazioni del presente modello ex D.Lgs. 231 / 2001, con l'eventuale revoca di procure o deleghe.

Se la violazione riguarda dipendenti, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo di MIL MIL 76, mediante relazione scritta; l'Organo Amministrativo può applicare qualsiasi provvedimento previsto dalla legge, determinato in base alla gravità, alla colpa ed al danno derivante a MIL MIL 76.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello, o di adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del

Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto indicato dalle Linee Guida di Confindustria e, pertanto:

- a) richiamo in forma scritta in caso di violazione del modello
- b) sospensione temporanea dall'incarico
- c) revoca della carica di rappresentanza/procura per violazioni ritenute particolarmente gravi

Le sanzioni dovranno essere subordinate a delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto dell'azienda in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dirigente, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dal Decreto.

In caso di violazione da parte degli amministratori delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o i principi del Modello l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali provvedono ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Le misure sanzionatorie applicabili previste sono, sulla base delle Linee Guida di Confindustria:

- a) la revoca dall'incarico di amministratore
- b) l'esercizio di azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore che ha contravvenuto ai principi del presente modello

I rapporti di MIL MIL 76 con le terze parti (appaltatori, consulenti e simili) sono regolati da adeguati contratti formali, che devono prevedere clausole di rispetto/di comunicazione dei principi fondamentali del Modello e del Codice di Comportamento da parte/nei confronti di tali soggetti esterni (l'Organismo di Vigilanza verifica la sussistenza di dette clausole in tutti gli schemi contrattuali o di perfezionamento dei rapporti con i terzi)

In particolare, il mancato rispetto degli stessi deve comportare la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per MIL MIL 76.

Il sistema disciplinare verrà costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza.

## **PARTE SPECIALE**

## **PARTE SPECIALE GENERALE**

### **Introduzione alla parte speciale**

In questa seconda parte del Modello sono state esaminate nel dettaglio le singole fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/2001 ritenute attinenti.

Per ciascuna fattispecie è stata inoltre individuata l'area nella quale possa configurarsi il rischio di commissione dei reati e descritti i presidi attualmente adottati da parte della Società con l'obiettivo di attenuare ulteriormente, ove possibile, il rischio medesimo, anche con l'ausilio dell'attività di verifica e di indicazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Non sono state invece prese in considerazione, perché ritenute non attinenti con l'attività produttiva di MIL MIL S.P.A. e/o con il contesto sociale e commerciale ed infine territoriale nel quale l'Azienda opera, alcune fattispecie previste dal d.lgs. 231/2001.

In particolare, sono stati ritenuti non attinenti, oltre ad alcune fattispecie degli articoli che verranno trattati in seguito, le fattispecie di cui ai seguenti articoli:

- l'art. 25 quater1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- l'art. 25 quinquies: reati contro la personalità individuale;
- l'art. 25 sexies: abusi di mercato;
- l'art. 25 quaterdecies: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

### **Regole generali**

Quale presidio utile a tutte le fattispecie di reato, con la presente Parte Speciale viene previsto l'obbligo, a carico degli esponenti aziendali, quali gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti di MIL MIL 76, ma anche i soggetti terzi che, pur non dipendenti della Società, operino per conto della medesima o che sono ad essa collegati da rapporti contrattuali di osservare tutte le leggi vigenti, le norme del Codice Etico e le regole contenute nel seguente Modello nello svolgimento delle attività sensibili relative ai reati previsti dal decreto legislativo 231/01.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato trattate;
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle trattate, possano potenzialmente diventarlo.

### **Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

MIL MIL 76 S.P.A. è dotata di Organismo di Vigilanza al quale è stata delegata continuativa attività di controllo consistente nel:

- compiere un efficace, accurato e scrupoloso controllo sui destinatari del presente Modello affinché i principi di comportamento quivi previsti siano rispettati;
- verificare che i principi di comportamento quivi previsti, le procedure previste dal presente Modello e comunque tutte le procedure e le prassi aziendali adottate siano idonee ed efficaci nella prevenzione e nel contrasto dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 quivi considerati e di segnalare, tempestivamente e nei modi previsti dal presente Modello, le opportune eventuali azioni correttive.

Inoltre, allo stesso vengono attribuite attività di controllo specifiche che verranno individuate con riferimento ad ogni tipologia di reato.

## **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (art. 24 D.lgs. 231/2001) e PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (art. 25 D.lgs. 231/2001)**

### **Tipologia dei reati**

I reati qui considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività relative ad una pubblica funzione o un pubblico servizio.

- a) Truffa aggravata in danno allo Stato o di altro ente pubblico (art 640, comma 2 n. 1 c.p.)
- b) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art 640 bis c.p.)
- c) Malversazione a danno dello Stato (art 316 bis c.p.)
- d) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art 316 ter c.p.)
- e) Frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.) – REATO NON ATTINENTE
- f) Art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898 – REATO NON ATTINENTE

- g) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art 640 ter, comma 1, c.p.)
- h) Peculato (art. 314, co. 1, c.p.) – REATO NON ATTINENTE
- i) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- j) Concussione (art 317 c.p.)
- k) Corruzione (art 318-319 c.p.)
- l) Istigazione alla corruzione (art 322 c.p.)
- m) Corruzione in atti giudiziari (art 319 ter c.p.)
- n) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- o) Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- p) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione a membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di Assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali o di funzioni delle Comunità europea e di stati esteri (art. 322 bis c.p.) – REATO NON ATTINENTE
- q) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) – REATO NON ATTINENTE

### **Principali aree di attività a rischio**

- a) Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione, ed il loro concreto impegno
- b) Operazioni concernenti il rilascio di autorizzazioni e concessioni inerenti alla gestione del patrimonio immobiliare
- c) Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali (ottenimento e rinnovo di autorizzazioni, permessi e certificati, perfezionamento di accordi e convenzioni, gestione delle visite ispettive con particolare riferimento a funzionari degli uffici pubblici e organi di controllo) per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche della Società
- d) Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni finanziamenti agevolati da soggetti pubblici per la realizzazione di impianti industriali
- e) Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti da soggetti per attività di ricerca e sviluppo
- f) Acquisizioni e gestioni di contributi, sovvenzioni, finanziamenti da soggetti pubblici per attività di formazione e informazione del personale
- g) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, inerenti la sicurezza, la salute e l'ambiente (D.lgs. 81/08 e s.m.i.), e il rispetto delle tutele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a mansioni particolari;
- h) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, inerenti la sicurezza e salute durante l'esecuzione di lavori in cantieri mobili e/o temporanei interni all'azienda;
- i) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, in particolare VV.F. provinciali, inerenti l'espletamento di pratiche di Prevenzione Incendi e similari;
- j) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, inerenti l'espletamento di pratiche relative a licenze di esercizio per lo stoccaggio di prodotti e sostanze soggette a specifiche normative;
- k) Gestione delle comunicazioni ed obblighi di natura societaria diversi da quelli collegati al bilancio;
- l) Gestione degli obblighi informativi nei confronti di autorità di controllo e vigilanza settoriale.

In aggiunta alle sopracitate attività di rischio, MIL MIL 76 ha individuato anche le seguenti aree definite strumentali alle precedenti in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione di tali reati:

- a) selezione del personale;
- b) gestione della finanza e della tesoreria;
- c) gestione dei sistemi informativi;
- d) conferimento e gestione dei contratti di consulenza/prestazione professionale;
- e) approvvigionamento di beni (negoiazione, emissione ordini di acquisto, stipula contratti, ecc.);
- f) approvvigionamento di servizi (negoiazione, emissione ordini di acquisto, stipula contratti, ecc.).



È opportuno rilevare che MIL MIL 76 S.P.A. negli ultimi anni non ha fatto ricorso ad alcuna erogazione pubblica né attualmente beneficia di tali erogazioni, onde per cui le fattispecie di reato, quali la truffa aggravata in danno dello Stato di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) e frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1, c.p.), sebbene ritenuti attinenti possono considerarsi assolutamente improbabili se non addirittura impossibili e di ciò verrà tenuto conto nella redazione del risk assessment.

Parimenti la Società non ha rapporti con membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di Assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali o di funzioni delle Comunità europea e di stati esteri e pertanto si ritiene che le fattispecie di reato di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione (art. 322 bis c.p.) nei confronti dei suddetti soggetti, sebbene astrattamente configurabili, in concreto, allo stato attuale, siano impossibili da integrare.

Inoltre, viene ritenuto non attinente anche il reato di cui all'art. 356 c.p. non avendo in essere contratti di pubblica fornitura.

### **Presidi adottati**

MIL MIL S.P.A., munita di certificazione del sistema di gestione qualità ovvero di apposite procedure interne improntate ai seguenti principi:

- *separatezza* dei ruoli: non deve esserci identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti;
- *tracciabilità* di ciascun passaggio rilevante del processo sia a livello documentale cartaceo, in particolare come segue:
  - copia della documentazione consegnata all'ente pubblico nell'ambito della gestione e formalizzazione dei rapporti straordinari nell'area del personale è conservata presso l'archivio della funzione di competenza
  - La corrispondenza intercorsa tra i soggetti coinvolti nel processo con le autorità competenti in materia, è tracciata e opportunamente archiviata sulla base di disposizioni organizzative formalizzate
  - Il soggetto aziendale all'uopo incaricato sulla base di specifici poteri ha l'obbligo di firmare per accettazione il verbale redatto dai funzionari pubblici in occasione degli accertamenti/sopralluoghi condotti presso la società e di mantenere copia nei propri uffici, unitamente ad eventuali allegati
  - Al fine di ricostruire la responsabilità e le motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via informatica o elettronica, nonché degli eventuali contratti con i consulenti/progettisti coinvolti nel processo
- per ogni processo è individuato un *responsabile* relativo al procedimento di attuazione delle operazioni;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere *documentate* e *registrate* in conformità dei principi di correttezza professionale e contabile. L'impiego di tali risorse deve essere motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità.

I principi del presente Modello e del Codice etico devono essere applicati a tutti i soggetti che intrattengono a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, rapporti con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto di MIL MIL 76 S.P.A. al fine di evitare il verificarsi dei reati in questione.

Tali soggetti devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate ovvero violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente modello.

A tali soggetti è richiesto di astenersi:

- dall'usare la propria posizione al fine di ottenere un beneficio o un privilegio per MIL MIL 76 S.P.A., oltre che per sé stessi;

- dal promettere o effettuare dazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio o comunque in violazione della normativa vigente;
- dal distribuire e/o ricevere omaggi e/o regali al di fuori delle pratiche aziendali ammesse e / o eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, anche in quelle circostanze in cui in cui offrire regali o doni risulti una prassi diffusa;
- dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promesse di consulenza, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o europea, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per MIL MIL 76 S.P.A.;
- dall'accettare da Enti Pubblici o da privati, in proprio o tramite terzi, pagamenti, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, regali o altre utilità che possano risultare in un condizionamento dell'attività;
- dall'effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi che operino per conto di MIL MIL 76 S.P.A., che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- dal favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quale condizione per lo svolgimento di successive attività;
- dal destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

Nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché nei confronti dei privati, è fatto divieto, da parte dei rappresentanti di MIL MIL 76 S.P.A., di:

- esibire documenti falsi e/o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre in errori di valutazione tecnico-economica;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a favore di MIL MIL 76 Spa le decisioni assunte da parte dei terzi.

Tutti i destinatari del presente Modello, che si trovano ad intrattenere qualsivoglia rapporto/contatto con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto di MIL MIL 76 Spa, sono tenuti ad interrompere immediatamente l'attività e ad informare tempestivamente l'OdV in caso di irregolarità nello svolgimento delle mansioni/attività affidategli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale).

In caso di dubbi circa quanto sopra, sollevati ad un superiore gerarchico da un collaboratore di quest'ultimo, circa il comportamento da adottare, il superiore deve fornire le spiegazioni del caso, contattando ove necessario l'Organismo di Vigilanza.

In capo agli Amministratori ed a ciascun Dipendente di MIL MIL 76 S.P.A. opera l'obbligo di monitorare, con la frequenza necessaria, le attività svolte dai collaboratori che effettuano attività continuative o sporadiche nei confronti di enti pubblici, al fine di verificare il regolare svolgimento delle stesse (in particolare il dovere di verifica, al fine di evitare la commissione del reato di malversazione, con particolare riferimento alla corretta contabilizzazione delle componenti di costo in rapporto alla singola commessa cui si associa un corrispettivo da ente pubblico, spetta al Revisore nei confronti dell'Area Amministrativa – Finanziaria).

Opera in ogni caso l'obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza nei casi ritenuti dubbi o di potenziale commissione di reati.

L'Azienda, come detto, è munita di apposite procedure poste alla base del sistema qualità che costituiscono formale e adeguato presidio disciplinando in modo puntuale la condotta che i singoli operatori e/o dipendenti devono adottare nell'ambito dell'attività/funzioni ad essi attribuite.

Le procedure medesime prevedono inoltre l'indicazione delle figure responsabili, nonché di quelle coinvolte e dei supporti operativi utilizzati.

Si richiama in particolare la procedura P04.01 che costituisce la base della “*gestione del sistema qualità, comunicazioni, sistema informativo*”.

### **Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Nell'ambito dei reati qui in esame, in particolare, l'Organismo di Vigilanza verifica:

- la nomina del responsabile del procedimento;

- che il Responsabile del processo abbia fornito idonee istruzioni in merito ai comportamenti da tenere da parte degli esponenti aziendali e dai suoi collaboratori nello svolgimento delle attività a rischio e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- l'affidabilità delle procedure in essere;
- la conservazione della relativa documentazione;
- il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando eventuali modifiche.

\*\*\*

## **REATI INFORMATICI (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)**

### **Tipologia di reati**

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
  - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
  - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

### **Principali aree di attività a rischio**

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da MilMil S.p.A. e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a rischio di commissione dei reati in oggetto sono i seguenti:

- Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica o di qualsiasi opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore

### **Presidi adottati:**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai delitti informatici ed al trattamento illecito di dati e, in particolare, a tutte le risorse che utilizzano sistemi informativi (avuto soprattutto riguardo a linee di comunicazione dei dati e server) per l'espletamento della propria attività lavorativa in favore dell'Azienda. In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla sicurezza dei sistemi informativi dell'Azienda ed al trattamento di qualsivoglia dato personale;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

È inoltre previsto l'espresso obbligo a carico dei sopraccitati soggetti di:

- impegnarsi a non rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo allo username ed alla password, anche se superata, necessaria per l'accesso ai sistemi dell'Azienda);
  - attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite password);
  - accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo soggetto e provvedere, entro le scadenze indicate dal Responsabile della sicurezza informatica, alla modifica periodica della password;
  - astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
  - non intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
  - non installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile per la sicurezza informatica;
  - non utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle messe a disposizione da parte dell'Azienda al dipendente per l'espletamento della propria attività lavorativa;
  - non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, né alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni;
  - non utilizzare i sistemi informativi aziendali per l'attuazione di comportamenti suscettibili di integrare fattispecie di concorrenza sleale nei confronti dei competitors di MilMil S.p.A. o, più in generale, di qualsivoglia altra persona fisica/giuridica.
- In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente MilMil S.p.A.) o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

L'Azienda inoltre, al fine di proteggere i propri sistemi informativi ed evitare, per quanto possibile, il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare uno o più delitti informatici o di trattamento illecito di dati, si impegna a:

- prevedere la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo username e password assegnati originariamente dall'Azienda;
- stabilire le modalità di cambiamento della password, a seguito del primo accesso, sconsigliando vivamente l'utilizzo di password ripetute ciclicamente;
- stabilire la periodicità di modifica della suddetta password, a seconda della frequenza di utilizzo e della criticità dei dati cui si accede per mezzo di quella password;
- formare in maniera adeguata ogni risorsa sui comportamenti da tenere per garantire la sicurezza dei sistemi informativi e sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito;
- garantire che il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, sia garantito dalla completa tracciabilità a sistema e che tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.) siano tracciabili attraverso la sistematica registrazione degli eventi;
- assicurare che, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Struttura sia responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica;
- garantire che le strutture informatiche coinvolte nel processo predispongano e mantengano il censimento degli applicativi e/o dei loro specifici software in uso;
- garantire che, qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti contengano apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto;

- assicurare che la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti sia soggetta ad un preventivo visto e rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- assicurare che i soggetti coinvolti nel processo siano appositamente incaricati; ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere.
- Infine, i rapporti negoziali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto alla categoria di reati in oggetto e che operano per conto o nell'interesse della Società, dovranno prevedere l'applicazione dei protocolli e degli standard previsti nelle "Procedure Cyber Security Mirato Grup" e del "manuale operativo sull'utilizzo dei dispositivi informatici".

#### **Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Nell'ambito delle fattispecie in oggetto, in particolare, l'ODV verifica il rispetto delle procedure di Cyber Security nonché dei regolamenti e dei protocolli adottati dalla Società e l'effettuazione del vulnerability test con frequenza biennale.

\*\*\*

## **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24 ter, D.Lgs. 231/2001) E REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25 quater D.Lgs. 231/2001)**

#### **Tipologia dei reati**

- a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- b) Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- c) Scambio elettorale politico mafioso (416 ter c.p.)
- d) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) – REATO NON ATTINENTE
- e) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990- Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti) – REATO NON ATTINENTE
- f) Art. 407, comma 2, lett. a, n. 5, c.p.p. – REATO NON ATTINENTE
  
- g) Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) – REATO NON ATTINENTE
- h) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) – REATO NON ATTINENTE
- i) Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) – REATO NON ATTINENTE
- j) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) – REATO NON ATTINENTE
- k) Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater1 c.p.) – REATO NON ATTINENTE
- l) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.) – REATO NON ATTINENTE
- m) Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies1 c.p.) – REATO NON ATTINENTE
- n) Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (270 quinquies2 c.p.) – REATO NON ATTINENTE
- o) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) – REATO NON ATTINENTE

- p) L'art. 25 quater D.Lgs. 231/2001 infine prevede la responsabilità amministrativa degli enti per delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. – REATO NON ATTINENTE

### **Principali aree di attività a rischio**

- a) Risorse umane
- b) Rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transazionale
- c) Relazioni e rapporti economici finanziari e societari con soggetti terzi
- d) Flussi finanziari
- e) Rapporti infragruppo
- f) Operazioni finanziarie o commerciali con persone fisiche e giuridiche residenti nei paesi a rischio individuati dalle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano cambi e del Ministero degli Interni
- g) Operazioni finanziarie o commerciali con società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati (a titolo esemplificativo, attività di "merger & acquisition" internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

### **Presidi adottati**

A presidio delle fattispecie in oggetto, oltre quanto previsto dalle regole generali, vi è l'obbligo:

- del rispetto delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza estera;
- di costante controllo sulle sostanze prodotte, detenute e commercializzate dalla Società al fine di monitorarne costantemente la tipologia e la destinazione.

Inoltre:

- è vietato dare, in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere i reati sopra riportati o comunque al fine di porre in essere i reati sopra riportati;
- è vietato effettuare prestazioni in favore di consulenti, partner, fornitori o comunque terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in considerazione dell'incarico da svolgere.

A presidio dei reati in esame si richiamano le procedure aziendali (in particolare dell'Ufficio amministrazione) che sono conformate ai seguenti principi:

- ogni transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della stessa;
- ogni transazione finanziaria viene adeguatamente controllata e monitorata;
- vi è separazione di compiti fra chi autorizza e chi esegue la transazione;
- vi è tracciabilità di ogni transazione finanziaria.

Devono essere in ogni caso rispettati i principi generali della separatezza dei ruoli e della tracciabilità dei passaggi.

### **Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Nell'ambito della fattispecie in oggetto, in particolare, l'ODV deve:

- monitorare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente parte speciale, nonché quello del Codice Etico di MIL MIL 76;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- monitorare l'efficacia delle procedure e dei protocolli interni connessi alla prevenzione dei reati transnazionali; in particolare, occorre verificare, tra l'altro:
  - che la società si sia assicurata il costante controllo sulle sostanze prodotte, detenute e commercializzate;

- che esista una procedura per garantire il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro;
- che le transazioni finanziarie, accertandosi che le stesse rispettino i principi della separatezza dei compiti e della tracciabilità delle operazioni;
- che la società non effettui prestazioni in favore di consulenti, partner, fornitori o comunque terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale.

\*\*\*

## **FALSITÀ DI MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001) E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (Art. 25-bis1 D.Lgs. 231/2001)**

### **Tipologia dei reati**

- a) Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) – REATO NON ATTINENTE
- b) Alterazione di monete (art. 454 c.p.) – REATO NON ATTINENTE
- c) Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) – REATO NON ATTINENTE
- d) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- e) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) – REATO NON ATTINENTE
- f) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) – REATO NON ATTINENTE
- g) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) – REATO NON ATTINENTE
- h) Uso di valori bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- i) Contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- j) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- k) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- l) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis. c.p.)
- m) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- n) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- o) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) – REATO NON ATTINENTE
- p) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- q) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- r) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater. c.p.) – REATO NON ATTINENTE.

### **Principali aree di attività a rischio**

In considerazione delle attività svolte e della struttura interna della società, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali in astratto potrebbero essere commessi i reati di cui al D.lgs. 231/2001 o potrebbero esservi situazioni che in astratto potrebbero agevolare la commissione di detti reati:

- ricerca e sviluppo ai fini dell'attività produttiva e dell'erogazione dei servizi (ufficio commerciale, ufficio tecnico): si tratta delle attività volte all'utilizzo di nuove invenzioni di beni o componenti di beni, anche se destinate al miglioramento di processi produttivi;
- cessione verso corrispettivo di beni e di servizi (ufficio commerciale);
- gestione dei rapporti con la clientela (ufficio commerciale ed ufficio private label).

Nel momento in cui la Società viene in contatto con soggetti terzi, occorre infatti adottare tutte le misure necessarie ad evitare:

- i) che vengano commessi atti che possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio, ed alla libera concorrenza;
- ii) che possano essere acquisiti e/o ceduti a terzi da parte della Società beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa, o beni recanti indicazioni geografiche o denominazioni di origine infedeli.

### **Presidi adottati**

Oltre a quanto previsto dalle regole generali, è fatto obbligo attenersi ai principi di comportamento quivi esposti:

- è vietato porre in essere, collaborare o dare in qualsivoglia modo causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra riportate;
- è vietato violare, in qualsivoglia modo, i principi e le procedure aziendali richiamate nel presente Modello, sia nella Parte generale e sia nella Parte speciale, e altresì violare, in qualsivoglia modo, il Codice Etico, le procedure aziendali comunque riferibili al presente Modello ed in particolare la procedura P07.05.
- è obbligatorio astenersi da qualsiasi comportamento nei confronti di clienti, fornitori e soggetti concorrenti della Società che possa integrare una violenza o una minaccia, ed in genere da comportamenti idonei a creare indebiti effetti imitatrici della concorrenza;
- è obbligatorio verificare la provenienza e le qualità dei beni acquisiti nell'ambito delle operazioni, onde accertare che non si tratti di beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa, o di beni recanti indicazioni geografiche o denominazioni di origine infedeli.

Costituiscono ulteriori presidi la necessaria notifica sul Portale europeo Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) che consente la trasparenza di tutti i nuovi prodotti cosmetici. Inoltre, per ogni nuovo prodotto è prevista la redazione di documentazione tecnica di accompagnamento, Product Information File (PIF).

MIL MIL S.P.A. per la redazione del PIF e la notifica al CPNP si avvale di Società esterna e ciò costituisce ulteriore presidio alla commissione dei reati in oggetto.

Infine, ulteriore verifica e controllo sui prodotti avviene tramite la Società Bureau Veritas che rilascia apposita certificazione in merito alla progettazione del prodotto e al rispetto degli standard IFS-HPC.

Per quanto riguarda l'attività commerciale e di private label MIL MIL 76 S.P.A. quale presidio di rischio dei reati in oggetto, sebbene non perseguibili a titolo di colpa, si avvale della consulenza di professionisti esterni che verificano la commercializzazione di prodotti contraffatti o il commercio di prodotti con segni falsi, anche solo per errore.

### **Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Nell'ambito delle fattispecie in oggetto, in particolare, l'ODV verifica (i) i comportamenti adottati dalla società nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti e (ii) le attività svolte dalla società per la verifica della provenienza e della qualità dei beni.

Infine, è previsto un periodico flusso informativo nei confronti dell'ODV.

\*\*\*

## **REATI SOCIETARI (Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)**

### **Tipologia dei reati**

- a) False comunicazioni sociali (art. 2621, 2621bis e 2622 c.c.)
- b) Falso in prospetto (art. 2623 c.c. – ABROGATO)
- c) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c. -ABROGATO)
- d) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)



- e) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- f) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- g) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- h) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- i) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)
- j) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- k) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- l) Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 e 2635 bis c.c.)
- m) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- n) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- o) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

### **Principali aree di attività a rischio**

- a) Redazione del bilancio
- b) Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve
- c) Rapporti con l'assemblea e il collegio sindacale
- d) Rapporti con la società di revisione
- e) Rapporti con clienti e fornitori

I reati sopra descritti possono realizzarsi, a vantaggio di MIL MIL 76 Spa, in relazione alla determinazione, da prevenire ed evitare, di rappresentare una situazione economico – finanziaria – patrimoniale della stessa Società artatamente migliore della reale (ad esempio a livello di bilancio di esercizio o di rendicontazioni periodiche anche in rapporto ai piani ed ai budget, a titolo meramente esemplificativo attraverso la capitalizzazione di costi in assenza dei necessari presupposti, o addirittura attraverso la mancata rilevazione ed esposizione di fatture passive) e dalla volontà di non consentire attività di verifica da parte degli Organi interni ed esterni competenti.

La situazione sopra descritta potrebbe anche riferirsi all'indebita restituzione di riserve al socio o alla distribuzione di dividendi, in relazione ad utili esposti in corrispondenza di situazioni reddituali non veritiere e corrette.

Con riferimento alla mancata comunicazione di conflitti di interesse (ad esempio da parte di Amministratori), sussiste il rischio che detti Amministratori, se in situazione di non comunicato conflitto nell'assunzione di determinate decisioni di MIL MIL 76 Spa, migliorino o peggiorino artatamente il risultato economico secondo convenienza (si pensi alla determinazione del prezzo di beni o servizi nei casi sopra tratteggiati).

Infine, nei rapporti con cliente e fornitori possono ricorrere ipotesi corruttive fra i privati rappresentati delle aziende consistenti nel sollecitare o ricevere per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuta, o anche la mera promessa, per compiere od omettere atti in violazione ai doveri d'ufficio o degli obblighi di fedeltà.

### **Presidi adottati**

La verifica sulla continuità e sulla coerenza dell'attività del Revisore e del Collegio Sindacale, oltre che verifiche dirette nel merito, costituisce il principale presidio alla commissione di detti reati.

Per quanto riguarda le fattispecie in esame viene previsto l'espresso obbligo a carico dei destinatari:

1. di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. di assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

4. di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
5. di osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo dei beni prodotti e degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato.

Particolare attenzione deve essere posta alla gestione delle risorse finanziarie, alle attività riguardanti la formazione e redazione del bilancio e delle situazioni infrannuali, e alle attività riguardanti l'assolvimento degli obblighi tributari, previdenziali e assistenziali.

Conseguentemente, i destinatari dei processi a rischio sopra riportati devono attenersi alle seguenti misure preventive:

1. per le attività riguardanti la gestione finanziaria:

- assicurare che le operazioni economico – finanziarie poste in essere per lo svolgimento delle attività di MIL MIL 76 Spa siano avvenute nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello Statuto sociale (al riguardo, diviene ulteriore strumento di presidio l'obbligo di fatturazione elettronica a mezzo SDI);
- assicurare il monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita di cassa, a mezzo di sistematiche preventivazioni dell'Ufficio amministrativo e relative rendicontazioni;
- assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- assicurare che tutte le operazioni effettuate, che impattano sulla tesoreria, siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- assicurare che i rapporti intrattenuti con gli istituti bancari e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni;

2. per le attività riguardanti la formazione e redazione del bilancio e delle situazioni infrannuali:

- garantire l'accuratezza dei dati di competenza per la corretta rappresentazione degli stessi in bilancio e nelle situazioni contabili periodiche elaborando e predisponendo gli accertamenti di competenza;
- predisporre tutte le valutazioni necessarie alla corretta rappresentazione in bilancio delle attività e passività, incluse le operazioni c.d. fuori bilancio;
- assicurare che la nota integrativa contenga tutte le informazioni utili alla corretta interpretazione del bilancio conformemente alle leggi in vigore;
- assicurare che sia stata rispettata la normativa fiscale e previdenziale in vigore;
- attestare che i dati, le valutazioni e le riconciliazioni fornite ed elaborate siano corrispondenti a criteri di correttezza e veridicità, secondo quanto disposto dal Codice Civile e dai Principi Contabili di riferimento.

I soggetti che concorrono alla predisposizione della documentazione degli atti assembleari e consiliari devono osservare principi di assoluta lealtà e chiarezza.

Inoltre, gli Amministratori devono, nella conduzione del Consiglio:

- assicurare che le delibere del Consiglio di Amministrazione siano assunte conformemente a quanto previsto dallo Statuto, dalle norme di legge vigenti e da quanto previsto nel presente modello 231; in particolare le deliberazioni devono descrivere al loro interno l'oggetto della decisione, le premesse, le motivazioni, il percorso istruttorio, i riferimenti normativi e gli atti precedenti, la discussione intervenuta tra i Consiglieri, il dispositivo;
- verificare che le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione siano puntualmente e correttamente eseguite, anche attenendosi a quanto previsto dal Codice Etico e comportamentale;
- assicurare il pieno supporto al Collegio Sindacale ed ai Revisori Legali nello svolgimento delle attività di loro competenza;

Gli Amministratori devono:

- garantire che tutte le informazioni sociali trasmesse all'esterno siano rispondenti all'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- garantire che tutte le informazioni trasmesse siano rintracciabili negli atti e nei libri societari.

### **Redazione del bilancio**

La redazione del bilancio d'esercizio e bilancio consolidato, nonché delle eventuali relazioni trimestrali e semestrali, deve essere effettuata in base alle specifiche procedure aziendali in materia (P07.17 e P07.18) che prevedono:

- la chiara determinazione dei dati e delle informazioni che ciascuna funzione deve fornire attraverso i suoi responsabili, nonché la tempistica per la loro consegna;
- tali dati devono essere trasmessi tramite sistema informatico al fine di consentire la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema;
- la tempestiva messa a disposizione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione sul medesimo.

### **Tutela del capitale sociale**

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società e delle Società da essa direttamente controllate, nonché la costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazione, fusione e scissione, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale devono essere svolte nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali.

### **Gestione dei rapporti con la Società di revisione**

In particolare, MIL MIL 76 S.P.A. si impegna a rispettare la procedura che regola le fasi di valutazione e selezione della società di revisione e a far modo che gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, non possano essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi *network* della società di revisione.

### **Gestione dei rapporti con consulenti esterni**

I consulenti esterni che collaborano con MIL MIL 76 S.P.A. per la predisposizione del bilancio e per i conseguenti adempimenti fiscali e/o amministrativi devono attenersi ai principi del Codice Etico e del presente modello nonché delle procedure previste per le relative attività.

### **Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

I controlli dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *Corporate Governance* per la prevenzione dei reati societari;
- vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti.

\*\*\*

## **OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001)**

### **Introduzione alla parte speciale**

L'art. 25-septies - introdotto nel Decreto della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e poi riformulato ad opera del D. Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81, a sua volta, ulteriormente modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 300 – prevede, per la prima volta, quali reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente degli illeciti di natura colposa:

- il reato di **omicidio colposo** commesso con violazione delle **norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**;
- il reato di **lesioni colpose** commesse con violazione delle **norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**.

La locuzione “**NORME SULLA DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI SUL LAVORO**” va intesa in senso ampio, ovvero come comprensiva non solo delle norme contenute nelle leggi specificamente dirette ad essa, ma anche di tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi (ad esempio, quelle in materia ambientale).

La “lesione personale”, invece, è descritta nell’art. 582 c.p., che la identifica nella condotta di chi cagiona ad altri una lesione (personale) dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente. Nel caso di specie, i tipi di lesioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti.

**LESIONE PERSONALE GRAVE**, ovvero: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; 2) se ne consegue l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

**LESIONE PERSONALE GRAVISSIMA**, ovvero: 1) se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) se dal fatto deriva la perdita di un senso; 3) se dal fatto deriva la perdita di un arto, o una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell’uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) se dal fatto deriva la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Secondo il dominante e pacifico orientamento giurisprudenziale, infine, per “**MALATTIA**” del corpo o della mente deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni generali.

Per la più grave ipotesi di **OMICIDIO COLPOSO** commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro a danno di uno o più lavoratori, invece, l’art. 25-septies fa espresso rinvio all’art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e, qualora ne ricorrano le condizioni, consente l’applicazione dell’ipotesi aggravata della citata fattispecie.

### **Regole generali**

Tra le iniziative di “protezione” di Mil Mil 76 S.p.A. vi è anche la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di tutti i lavoratori dello Stabilimento di Landiona, allo scopo di conseguire gli obiettivi di tutela in tema di salute e di sicurezza in conformità al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. alla norma ISO 45001.

Mil Mil 76 S.p.A. difatti, ha l’intenzione di ottenere e mantenere per lo stabilimento di Landiona la **CERTIFICAZIONE ISO 45001 PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**.

### **Tipologia dei reati**

- a) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- b) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Per la prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, contrariamente a ciò che avviene per tutti gli altri reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’Ente, il Legislatore ha fornito delle indicazioni maggiori.

L’art. 30 del già citato D. Lgs. n. 81/2008, difatti, ha definito più dettagliatamente le caratteristiche che le Società dovrebbero tenere in debita considerazione nella redazione e adozione dei loro Modelli, che “devono” essere adottati ed efficacemente attuati, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;

Il Modello organizzativo inoltre deve:

- prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività testé citate;
- in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del “Modello organizzativo e gestionale per la sicurezza” devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e dell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, inoltre, stabilisce che in sede di prima applicazione (non meglio specificata la sua durata), i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si “presumono” conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti, statuendo, di fatto, una re-inversione all'onere della prova previsto dal D. Lgs. n. 231/2001.

### **Principali aree di attività a rischio**

Mil Mil 76 S.p.A. ha individuato, quale attività sensibile nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui alla presente Parte Speciale, la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in accordo al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Più precisamente:

- a) la gestione di impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, etc.;
- b) le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) le attività di sorveglianza sanitaria;
- e) le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

### **Presidi adottati**

Obiettivo della presente Parte Speciale è di fare in modo che tutti i soggetti che operano per Mil Mil 76 S.p.A., nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di omicidio e lesioni colpose quali conseguenza della violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti, preposti e lavoratori operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori esterni e Partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali in conformità a:

- il presente Modello;
- le norme del Codice Etico e di Condotta;
- il D. Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza) e s.m.i.e, in genere, le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, definiti da Enti Locali (Regione, Province, Comuni) e da organismi sovranazionali;
- tutte le norme contenute che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi;
- quanto indicato da eventuali procure e deleghe (rilasciate anche nell'ambito dell'attività sensibile della gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008);
- quanto indicato dalle procedure aziendali e le altre disposizioni emesse da Mil Mil 76 S.p.A.;
- quanto prescritto dalle autorizzazioni in materia di salute e sicurezza rilasciate alla Società.

#### **Il sistema di gestione dei rischi in ambito di salute e sicurezza di Mil Mil 76 S.p.A.**

La Società ha come obiettivo nel medio termine quello di implementare un sistema di gestione per la sicurezza.

La gestione dei rischi - che, qualora non adeguatamente presidiati, possono comportare anche l'integrazione di uno dei reati-presupposto di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001 - è effettuata dalla Società in maniera capillare e costante.

La Società ha inoltre provveduto a nominare tutte le altre figure previste dal D. Lgs. n. 81/2008.

L'organizzazione aziendale della Società consente l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi, tra l'altro, ai seguenti aspetti espressamente individuati dalla legge:

#### **Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici**

Le attrezzature e gli impianti rispettano gli standard tecnico-strutturali richiesti dalla legge e sono costantemente oggetto di interventi manutentivi da parte della Società, si rimanda allo specifico programma di manutenzione preventiva. Tali interventi, tra l'altro, sono stati compiutamente proceduralizzate in specifici piani e/o schede di manutenzione.

Per quanto concerne gli agenti chimici, infine, la procedura GESTIONE SOSTANZE CHIMICHE definisce il sistema di gestione di tutte le sostanze chimiche utilizzate nello Stabilimento Mil Mil 76 S.p.A. di Landiona (materie prime, eccipienti, reagenti di laboratorio, detergenti, etc.). Con la citata procedura la Società:

- ha definito la modalità (e la documentazione necessaria) per la gestione degli agenti chimici potenzialmente pericolosi, o non, utilizzati in stabilimento;
- ha definito le norme di salute e sicurezza e di protezione ambientale da tenere in considerazione durante la manipolazione degli agenti chimici e articoli, da parte degli operatori.

La "Valutazione del rischio da agenti chimici" è effettuata in forma scritta ed allegata al documento di valutazione di tutti i rischi presenti in azienda (aggiornato costantemente).

In ossequio a tale procedura, sono state emesse, tra le altre, specifiche schede di manipolazione di agenti chimici, che riportano indicazioni atte a consentire anche la gestione del rischio-reato esaminato dalla presente Parte Speciale.

#### **Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti**

Fulcro del sistema di salute e sicurezza, è il "**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**" (DVR), in cui l'azienda "formalizza" l'attività di "rilevazione e valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008).

Il documento di valutazione rischi è costantemente aggiornato e revisionato dal SPP aziendale ed è dotato di data certa mediante apposizione delle firme e data di tutte le persone previste dal legislatore.

I principi ed i requisiti di base per predisporre ed attuare un efficace sistema di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza possono essere individuati solo se viene effettuata un'attenta attività di valutazione dei rischi.

Ebbene, Mil Mil 76 S.p.A., per ogni pericolo individuato, per ciascuna area, ha effettuato un'analisi atta a determinare e valutare i possibili eventi negativi per la sicurezza e la salute, le cause ed i rischi residuali ipotizzabili, indipendentemente dalla loro più o meno remota probabilità di avverarsi.

Per ogni compito pericoloso, la Società ha analizzato compiutamente le modalità con le quali il pericolo si manifesta, i possibili scenari incidentali, la loro frequenza, e le relative conseguenze attese sulla salute e sull'incolumità fisica dei lavoratori.

Sono state individuate, inoltre, le misure e le tutele (tecniche, organizzative e procedurali) da adottare con specifico riferimento ad ogni pericolo considerato.

Nel documento di valutazione dei rischi vengono delineate compiutamente le competenze aziendali in materia di sicurezza del lavoro e di tutela della salute dei lavoratori e le attività di natura organizzativa relative a: la gestione interna delle emergenze; i servizi esterni per il pronto soccorso, l'assistenza medica di emergenza; gestione agenti chimici; tutela lavoratrici in gravidanza; tutele portatori di handicap; fumo passivo; prestazioni al VDT; rischi legati allo stress lavoro-correlato; rischi psicosociali; lavori in appalto; vibrazioni; campi elettromagnetici; alcol e tossicodipendenze; radiazioni ottiche artificiali; rischio incendio, rischio esplosione, movimentazione manuale e meccanizzata dei carichi, spazi confinati ecc.

Nel DVR sono individuate anche le **misure preventive e protettive** attuate dalla Società e il **programma di miglioramento**. L'analisi del DVR consente all'azienda di individuare i rischi che andranno presi in considerazione per l'integrazione o l'adeguamento dei relativi presidi e per la programmazione di nuovi interventi.

Nel documento e nelle procedure sopraindicate sono previsti diversi centri di responsabilità, ciascuno per le attività di competenza individuate dalle procedure aziendali.

#### **Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.**

La Società ha adottato numerose procedure per organizzare le attività sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista ambientale.

Mil Mil 76 S.p.A. è dotata di un Piano d'Emergenza e della procedura SQUADRA DI EMERENZA INTERNA, che descrive le principali operazioni da svolgere per contrastare gli effetti di un eventuale incidente e ridurre le entità, oltre a fornire le necessarie istruzioni per l'evacuazione della struttura da parte del personale non impegnato nell'intervento di emergenza: è attiva una squadra di emergenza suddivisa in squadra di lotta all'incendio e di primo soccorso.

Come richiesto dalla normativa in materia di sicurezza, inoltre, Mil Mil 76 S.p.A. si è dotata dei presidi necessari per la gestione di una situazione di emergenza e di una organizzazione specifica in tema di **primo soccorso** e relativa gestione dei presidi di primo soccorso (GESTIONE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - HSE 07). È stata organizzata una squadra di primo soccorso, adeguatamente addestrata, presente negli orari lavorativi (la Società effettua anche prove pratiche di intervento della squadra di primo soccorso) e sono organizzati dei corsi di aggiornamento.

La Società si è dotata di una specifica procedura per la gestione dei lavori in appalto: procedura QUALIFICA FORNITORI E IMPRESE ESTERNE – HSE 04. Le società esterne vengono gestite da Mil Mil 76 S.p.A. secondo quanto richiesto dal D Lgs. n. 81/2008 ovvero:

- sono preparati e consegnati appositi DUVRI quando è necessario;
- viene effettuata la qualifica Salute e Sicurezza della società esterna
- vengono forniti i rischi specifici ed istruzioni di emergenza;
- in caso di ristrutturazioni, viene attivata la procedura di legge con nomina del coordinatore sicurezza;
- è archiviata presso l'ufficio Acquisti e/o del Servizio Sicurezza e Ambiente la documentazione tecnica concernente i contratti di appalto esterno (la manutenzione delle attrezzature e delle macchine; la manutenzione degli ambienti di lavoro; manutenzione presidi antincendio quali ad esempio estintori; etc.),).

La citata procedura definisce con chiarezza ruoli, responsabilità e modalità operative per la gestione degli appalti.

Sono previste **riunioni periodiche di sicurezza** e **consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza** nonché un metodo di segnalazione di fonti di pericolo o near-miss da parte di ciascun lavoratore.

#### **Attività di sorveglianza sanitaria**

Nell'ambito aziendale è stata compiutamente organizzata l'attività di sorveglianza sanitaria. Tale servizio viene gestito dal medico competente in stretta collaborazione con il HR e il Servizio di Prevenzione e Protezione. Sono adottati protocolli medico-strumentali, preventivi e periodici, su tutto il personale e, in particolare, su quello adibito o da adibirsi a lavorazioni ritenute a rischio. La Sorveglianza Sanitaria di Mil Mil 76 S.p.A. è affidata al medico competente secondo le disposizioni di legge ed è svolta non solo attraverso visite mediche periodiche, ma anche per mezzo di esami complementari e visite specialistiche (anch'esse periodiche).

L'azienda ha a disposizione una Relazione annuale del Medico Competente sulla sorveglianza sanitaria. Tutta la documentazione relativa all'attività descritta è archiviata dal Servizio HR e/o dal Servizio Sicurezza e Ambiente.

#### **Attività di informazione e formazione dei lavoratori**

L'addestramento e formazione è essenziale per Mil Mil 76 S.p.A. ed espressamente disciplinata attraverso la procedura HSE 03 FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO.

Il personale operante in Stabilimento è destinatario di specifici programmi informativi e formativi da parte dell'Azienda, in linea con le norme di buona fabbricazione, ed il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e gli accordi Stato Regioni. Il training del personale viene attuato per mezzo delle seguenti attività.

**Informazione.** È un'attività informativa, soprattutto mediante opuscoli, indirizzata a favorire la conoscenza della normativa vigente, di tutti i pericoli connessi con la mansione da svolgere e di tutti i sistemi di prevenzione e protezione da utilizzare.

**Formazione.** È un'attività didattico/informativa indirizzata a sviluppare una miglior "cultura" della protezione Ambientale. Ovviamente si accompagna ad una conoscenza completa delle nozioni mediante incontri preposto/lavoratore.

**Addestramento.** È un'attività indirizzata a fornire tutti gli strumenti conoscitivi (informazioni teoriche ed abilità pratiche della mansione, utilizzo e proprietà dei DPI) che aiutano a svolgere bene il proprio lavoro in maniera produttiva e senza rischi.

Annualmente viene preparato un apposito programma di formazione Salute e Sicurezza, previa consultazione del RLSSA, che viene approvato dal Direttore Generale

Lo scopo principale di queste attività è quello di migliorare e mantenere in tutti i dipendenti il livello di conoscenza sia teorico che pratico relativo alle attività ed a tutti gli altri aspetti del proprio posto di lavoro, la consapevolezza delle strategie e degli orientamenti della Società.

#### **Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.**

Mil Mil 76 S.p.A. effettua periodiche attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

L'attività di vigilanza viene perlopiù effettuata dai preposti e dirigenti aziendali opportunamente formati.

Le visite di sorveglianza hanno lo scopo di verificare l'efficacia di interventi correttivi successivi a precedenti ispezioni o verificare aspetti non contemplati nelle visite ispettive quali, ad esempio, presenza e accessibilità dispositivi antincendio (estintori, idranti interni, etc.), accessibilità vie di fuga, utilizzo dispositivi di protezione



collettiva ed individuale, corretto stoccaggio dei materiali, rispetto della politica “divieto di fumo” e “alcol”, corretta implementazione della prassi di protezione ambientale, corretta gestione dei rifiuti, etc

#### **Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge**

La documentazione salute e sicurezza che evidenzia la conformità legislativa e il miglioramento periodico del sistema sono custoditi e aggiornati a cura del Responsabile Salute Sicurezza e Ambiente collegati ai vari elementi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### **Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate**

Periodicamente la Società Mil Mil 76 viene auditata da clienti aziendali che verificano anche aspetti salute e sicurezza e ambiente

Sono inoltre programmate periodiche verifiche ispettive interne anche da parte di auditor qualificati.

Anche il medico competente esegue un’ispezione minima annuale prima della riunione annuale a cui partecipa insieme al DdL, al RLS e al RSPP.

Le procedure adottate dalla Società in materia di salute e sicurezza, ivi comprese quelle richiamate dalla presente Parte Speciale, sono ritenute conformi al D. Lgs. 81/08.

Pertanto, la Società, attraverso i suindicati interventi:

- ha definito un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure sin qui indicate e del presente Modello.);
- ha previsto idonei sistemi di registrazione, documentazione ed archiviazione dell’avvenuta effettuazione delle attività sin qui citate e di identificazione, valutazione, registrazione e verifica delle prescrizioni legali;
- ha previsto un sistema di controllo sull’attuazione del Modello ex art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

I rischi in materia di salute e sicurezza appaiono contenuti dalla Società che, oltre ad ottemperare agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati nel D. Lgs. n. 81/2008, ha provveduto a:

- definire con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni responsabili della gestione dei rapporti relativi all’attività sensibile;
- garantire la nomina, da parte del datore di lavoro di tutti i soggetti previsti dalla normativa, nonché la vigilanza dello stesso sul corretto espletamento da parte dei delegati delle funzioni trasferite;
- definire idonei sistemi di controllo (quali, ad esempio, la compilazione di schede informative, l’indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) che consentano di verificare la regolarità delle attività che possono avere incidenza ai fini della commissione dei reati di cui all’art. 25 septies;
- destinare fondi all’implementazione ed al mantenimento del sistema di gestione in materia di salute e sicurezza e ad un piano di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per tutti i lavoratori;
- garantire la valutazione del livello di apprendimento dei partecipanti ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- garantire la conoscibilità a tutto il personale ed a tutti i livelli delle mansioni e degli obblighi di ciascun soggetto in materia di salute e sicurezza, anche attraverso l’esposizione in bacheca aziendale.

Inoltre:

- i lavoratori possano comunicare direttamente al RSPP le anomalie riscontrate nel sistema di gestione della salute e sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008;
- i lavoratori, il RLS, il medico competente, il RSPP e il datore di lavoro possono segnalare all’OdV eventuali anomalie riscontrate nel monitoraggio/esecuzione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza vigilano sulla stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti che disciplinano l'attività aziendale in materia di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro.

Tutti i comportamenti in contrasto con i principi di cui alla presente Parte Speciale vengono sanzionati.

### **Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Nell'ambito dei reati qui in esame, in particolare, l'Organismo di Vigilanza verifica:

- l'esistenza di un sistema di gestione che consenta il rispetto delle prescrizioni legislative in materia ambientale;
- la suddivisione dei compiti nelle procedure di sistema e la presenza di una vigilanza interna per lo svolgimento delle operazioni quotidiane;
- la qualifica dei fornitori utilizzati;
- la conservazione della relativa documentazione;
- il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando eventuali modifiche

\*\*\*

## **DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001)**

### **Tipologia dei reati**

- a) Ricettazione (art. 648 c.p.)
- b) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- d) Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)

### **Principali aree di attività a rischio**

- a) Gestione dei rapporti e dei flussi finanziari in entrata ed uscita
- b) Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi
- c) Gestione delle alienazioni di cespiti
- d) Rapporti infragruppo
- e) Trasferimento di fondi

### **Presidi adottati**

Oltre alle regole generali, per i reati in esame è fatto obbligo di:

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali MIL MIL 76 S.P.A. ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possono anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- separare i diversi compiti e le diverse attività aziendali;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- verificare la congruità economica delle transazioni effettuate (per es: rispetto dei prezzi medi di mercato);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- garantire trasparenza e tracciabilità di eventuali accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica degli investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence, e così via);
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie;
- evitare di compromettere in alcun modo l'integrità, la reputazione e l'immagine di MIL MIL 76 S.P.A.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra i destinatari del Modello dovranno inoltre attenersi alle disposizioni di seguito descritte:

- ai soggetti che effettuano operazioni di natura finanziaria o societaria per conto di MIL MIL 76 S.P.A. devono rispettare la procedura del sistema qualità ed in particolare la procedura P07.18 "*Gestione adempimenti amministrativi*", la P07.14 "*Gestione della fatturazione incassi*", la P07.15 "*Gestione amministrativa fornitori*", la P07.16 "*Gestione amministrativa banche*", nonché la procedura P07.03 "*Gestione dell'approvvigionamento*" e la P07.04 "*Valutazione e qualifica dei fornitori*";
- tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed occasionali con soggetti terzi (ad esclusione degli intermediari finanziari) devono essere precedute, come prescritto dalle sopraccitate procedure, da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione di:
  - controparte;
  - sede legale della Società controparte (ad es: paradisi fiscali, Paesi rischio di terrorismo);
  - sede degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
  - ove ciò sia possibile, accertamento della provenienza della merce o dei beni ricevuti;
  - scopo, natura e struttura dell'operazione;
  - valore dell'operazione;
- verificare che Fornitori e Partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora Fornitori e Partner siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato, sentito l'ODV;
- tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con terzi fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e ad altri rapporti intercompany, aumenti di capitale, incasso dividendi, e così via, sono regolati tramite il canale bancario;
- non devono essere effettuati trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio in vigore. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane che assicurano la tracciabilità dell'operazione;
- i pagamenti in contanti devono essere limitati nel numero e per un importo unitario massimo stabilito nell'apposito regolamento di cassa, devono inoltre essere adeguatamente documentati e monitorati. Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;
- tutta la documentazione relativa alle operazioni in oggetto deve essere archiviata e conservata dalle funzioni aziendali competenti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

I destinatari della presente Parte Speciale devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia di antiriciclaggio;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa di MIL MIL 76, nel rispetto dei poteri esistenti;

- il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- il sistema di controllo interno e le procedure aziendali;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

### **Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Nell'ambito delle fattispecie in oggetto, in particolare, l'ODV verifica il rispetto dei regolamenti e dei protocolli adottati dalla Società ed esprime parere sull'opportunità di operazioni con fornitori e/o partners appartenenti o collegati a Paesi considerati non cooperativi dal GAFI, qualora richiesto.

Dovrà verificare inoltre i pagamenti in contanti da parte della Società e il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei processi sensibili da parte di tutti i soggetti aziendali.

\*\*\*

## **DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (Art. 25 novies D.Lgs. 231/2001)**

### **Tipologia dei reati**

- a) Immettere in un sistema di reti telematiche un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 L. 633/1941)
- b) Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore o programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE; riproduzione o distribuzione di banca dati (art. 171-bis L. 633/1941)
- c) Duplicazione abusiva, riproduzione, trasmissione di un'opera dell'ingegno (opere musicali, cinematografiche, audiovisive assimilate, multimediali, letterarie, ecc.) (art. 171-ter L. 633/1941)
- d) Produzione o importazione di supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis (art. 171-septies) – REATO NON ATTINENTE
- e) Vendita, importazione, promozione, installazione, ecc. di apparati o parte di essi per decodificare trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies L. 633/1941) – REATO NON ATTINENTE

L'art. 15 comma 7 lett. c) della L. 23 luglio 2009 n. 99 ha inserito il presente articolo 25-novies nel D.lgs. 231/2001.

### **Principali aree di attività a rischio**

In considerazione delle attività svolte da MIL MIL 76 S.P.A. e della sua struttura interna, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali in astratto potrebbero essere commessi i reati di cui al paragrafo precedente o potrebbero esservi situazioni che in astratto potrebbero agevolare la commissione di detti reati:

- Approvvigionamenti informatici;
- Processi di commercializzazione dei prodotti;
- Ricerca e sviluppo finalizzata all'ideazione e/o realizzazione di un prodotto;
- Attività di marketing, di presentazione e di informazione tecnica sui prodotti/servizi della Società nei confronti di clienti, consumatori finali e partner commerciali;
- Gestione dell'attività di presentazione dell'Azienda al pubblico;
- Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica o di qualsiasi opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore.

### **Presidi adottati**

Nell'espletamento di tutte le attività operative attinenti la gestione e organizzazione aziendale oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti e i Collaboratori di MIL MIL 76 S.P.A. devono conoscere e rispettare:

- il divieto di procedere alla installazione di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano e tutelano la licenza d'uso e di utilizzare banche dati in assenza di valida licenza;
- il divieto nella gestione del sito internet aziendale, di diffondere materiale audiovisivo in senso lato o immagini tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore;

- il divieto detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- il divieto di duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico, senza disporre dei diritti di proprietà intellettuale;
- il regolamento concernente l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici da far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori anche quando questi entrano in contatto con opere protette dal diritto d'autore;
- le disposizioni previste per attività connesse allo sfruttamento dell'immagine (per esempio per utilizzo immagine a scopo pubblicitario);
- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico;
- le norme di comportamento, le procedure ed i protocolli preventivi contemplati dal Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- le procedure aziendali vigenti, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico - funzionale aziendale ed organizzativa della società;
- le disposizioni previste dall'ordinamento per attività connesse allo sfruttamento dell'immagine (per esempio per utilizzo immagine a scopo pubblicitario);
- le disposizioni relative alla procedura IT (con verifica relativa alle licenze dei software utilizzati);
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal Codice Civile e dal Codice di proprietà industriale

E' fatto inoltre obbligo di attenersi ai principi di comportamento quivi esposti:

- è vietato porre in essere, collaborare o dare in qualsivoglia modo causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra riportate;
- è vietato violare, in qualsivoglia modo, i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello, sia nella Parte generale e sia nella Parte speciale, e altresì violare, in qualsivoglia modo, il Codice Etico, gli allegati al presente Modello, le procedure aziendali comunque riferibili al presente Modello;
- è fatto obbligo di osservare scrupolosamente la normativa vigente in materia di diritto d'autore e di gestire i rapporti con gli autori o comunque con i titolari di diritto d'autore in base alla normativa vigente in modo formale e documentato;
- è vietato procedere ad installazione di software o comunque acquisire in qualsivoglia modo materiale in violazione della normativa del diritto di autore e della legge, ed in ogni caso installare software senza avere preventivamente informato la funzione aziendale;
- è vietato scaricare dal web e installare programmi o applicazioni coperte dal diritto d'autore.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente di Mil Mil 76 S.p.A. e referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

Con segnato riferimento alla tutela del diritto d'autore, sia in sede di ideazione (del packaging, ecc.) dei prodotti, della commercializzazione degli stessi e della comunicazione *latu sensu* di MIL MIL 46 S.P.A, quale presidio di rischio dei reati in oggetto, a titolo ulteriore, la società si avvale della consulenza di professionisti esterni.

### **Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

E' fatto obbligo all'ODV di verificare che i principi di comportamento quivi previsti, le procedure previste dal presente Modello e comunque tutte le procedure e le prassi aziendali adottate siano idonee ed efficaci nella prevenzione e nel contrasto dei reati quivi considerati e di segnalare, tempestivamente e nei modi previsti dal presente Modello, le opportune eventuali azioni correttive.

## **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Art. 25 decies D.Lgs. 231/2001)**

### **Tipologia dei reati**

a) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.)

### **Principali aree di attività a rischio**

- Partecipazione attiva o passiva di MIL MIL 76 S.P.A. in giudizi civili, penali o amministrativi.

### **Presidi adottati**

Oltre al rispetto delle regole generali è previsto l'obbligo a tutti i dipendenti di dare immediata comunicazione circa la commissione del reato in oggetto all'ODV che garantirà il rispetto delle norme a tutela del *whistleblower*.

### **Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'ODV dovrà periodicamente verificare l'avvio, la pendenza e la conclusione dei contenziosi per monitorare il regolare svolgimento e il rispetto delle regole qui previste.

\*\*\*

## **REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies d.lgs. 231/2001)**

### **Introduzione alla parte speciale**

Il Decreto Legislativo n. 121/2011, attuativo della Legge Delega n. 96/2010 (c.d. Legge Comunitaria 2009), che ha recepito la Direttive sulla tutela penale dell'ambiente (Direttiva n. 2008/99/CE) e sull'inquinamento provocato da navi (Direttiva n. 2009/123/CE), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2011, ha comportato l'estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ad alcuni reati ambientali, introducendo l'art. 25-undecies nell'elencazione dei reati-presupposto di cui al Decreto.

Le nuove fattispecie ambientali sono, per la maggior parte:

- a) **REATI DI PERICOLO ASTRATTO**, rispetto ai quali non rileva il verificarsi dell'evento temuto;
- b) **CONTRAVVENZIONI**, caratterizzate per quanto concerne l'elemento soggettivo, indifferentemente dalla presenza del dolo o della colpa.

Considerata la natura anche colposa delle contravvenzioni, dottrina e giurisprudenza ritengono che il criterio dell'"interesse" debba essere correlato alla condotta, e non al volontario perseguimento di un determinato evento, mentre il criterio del "vantaggio" possa consistere nel risparmio dei costi derivante da una violazione delle norme a tutela dell'ambiente (ad es. norme in materia di prevenzione dell'inquinamento; etc.). Inoltre, rispetto alle contravvenzioni, non è configurabile il tentativo.

Quanto alle sanzioni, il Decreto prevede che si applichi, per quasi tutte le fattispecie inserite nel catalogo di cui all'art. 25-undecies, la sola sanzione pecuniaria, la cui entità varia a seconda della gravità del fatto, limitando l'applicazione delle sanzioni alle sole ipotesi più gravi di illecito ambientale: scarico di acque reflue industriali concernente sostanze pericolose in assenza di autorizzazione di cui all'art. 137, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006; scarico di acque reflue industriali concernente le 18 sostanze qualificate normativamente come più pericolose in violazione dei limiti tabellari di cui all'art. 137, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006; scarico di acque reflue industriali sul suolo, negli stati superficiali del sottosuolo o direttamente nelle acque

sotterranee o nel sottosuolo di cui all'art. 137, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006; realizzazione e gestione di discarica abusiva di cui all'art. 256, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006; attività organizzata di traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006; inquinamento doloso provocato da navi, nonché danni permanenti da inquinamento doloso o colposo provocato da navi di cui agli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 1, del D. Lgs. n. 202/2007 (nel caso di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti e di inquinamento doloso provocato da navi, l'art. 25-undecies, comma 8, del Decreto, prevede l'applicazione della sanzione interdittiva permanente, "se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati" suddetti).

### **Regole generali**

Quale presidio utile a tutte le fattispecie di reato, con la presente Parte Speciale viene previsto l'obbligo, a carico degli esponenti aziendali, quali gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti di MIL MIL 76, ma anche i soggetti terzi che, pur non dipendenti della Società, operino per conto della medesima o che sono ad essa collegati da rapporti contrattuali di osservare tutte le leggi vigenti, le norme del Codice Etico e le regole contenute nel seguente Modello nello svolgimento delle attività sensibili relative ai reati previsti dal decreto legislativo 231/01.

Preme rilevare, in ogni modo, che la Società Mil Mil 76 S.p.A. sta valutando la possibilità di implementare un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001.

### **Tipologia dei reati**

Il primo elenco di illeciti ambientali inseriti tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti si deve all'entrata in vigore, il 16 agosto 2011, del **D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121**, che ha introdotto l'art.25 - undecies, D.Lgs. n. 231/2001:

- a) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- b) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- c) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- d) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- e) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- f) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- g) Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- h) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- i) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- j) False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis) – REATO NON ATTINENTE A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DEL SISTEMA SISTRI
- k) Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- l) Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8) – REATO NON ATTINENTE
- m) Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9) – REATO NON ATTINENTE
- n) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

A seguito delle modifiche introdotte nel Codice penale con la **legge 22 maggio 2015, n. 68**, l'elenco dei reati è stato integrato con 5 nuove fattispecie:

- a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- c) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- d) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- e) Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

### **Principali aree di attività a rischio**

Mil Mil 76 S.p.A. ha individuato, quali attività sensibili, nel cui ambito possono essere astrattamente commessi i reati di cui alla presente Parte Speciale, le seguenti:

- attività produttive, di lavorazione o di trattamento delle materie prime, nonché qualsiasi tipo di attività di impianto;
- attività di gestione dei rifiuti (raccolta, caratterizzazione, classificazione, deposito, trasposto, etc.);
- attività di smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti nel corso dello svolgimento attività aziendale;
- attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi prodotti nel corso dello svolgimento attività aziendale;
- attività di gestione, utilizzo e stoccaggio delle sostanze chimiche (quali, ad es., agenti chimici);
- analisi di laboratorio;
- attività di gestione degli scarichi idrici (scarico di acque provenienti dalla lavorazione di impianto; scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui al D. Lgs. n. 152/2006; nuova apertura di scarichi di acque reflue industriali, etc.);
- impiego nelle attività di lavorazione e di produzione di sostanze potenzialmente inquinanti;
- attività di gestione delle emissioni atmosferiche (manutenzione punti di emissione, apertura di nuovi punti di emissione, etc.);
- attività di gestione degli impianti e delle infrastrutture (per i quali si renda necessaria, in relazione a possibili impatti ambientali);
- pulizia apparecchiature e locali;
- sversamenti accidentali di qualsiasi prodotto al suolo senza che si sia provveduto alla bonifica secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 152/2006;
- adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee;
- utilizzo nello stabilimento produttivo di apparecchi (condizionatori aria, essiccatori) che contengono gas refrigeranti lesivi dello strato ozono;
- esternalizzazione a terzi delle attività di gestione dei rifiuti.

### **Presidi adottati**

Obiettivo della presente Parte Speciale è di fare in modo che tutti i soggetti che operano per Mil Mil 76 S.p.A., nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale xxx, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ambientali.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

In via generale è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali in conformità a:

- il presente Modello;
- le norme del Codice Etico e di Condotta;
- il D. Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente) e s.m.i e, in genere, le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale, definiti da Enti Locali (Regione, Provincie, Comuni), nazionale e da organismi sovranazionali;
- quanto indicato da eventuali procure e deleghe;
- quanto indicato dalle procedure aziendali e le altre disposizioni emesse da Mil Mil 76 S.p.A.;
- quanto prescritto dalle autorizzazioni in materia ambientale rilasciate alla Società.



Oltre a ciò, è fatto divieto a tutti i Destinatari, come sopra individuati di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del Decreto.

### **Il sistema di gestione dei rischi in ambito ambientale di Mil Mil 76 S.p.A.**

Mil Mil 76 S.p.A. ha da poco deciso di realizzare nel medio periodo un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001.

Ciò deriva dalla consapevolezza della necessità di conciliare le attività industriali e produttive con una logica di attenzione al tema dell'ambientale.

La gestione dei rischi in materia ambientale, che possono comportare anche l'integrazione di uno dei reati-presupposto di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001 è effettuata in maniera adeguata e capillare.

Tra le attività già gestite con specifiche procedure aziendali si evidenziano:

- formazione, informazione e addestramento del personale (HSE 03)
- qualifica fornitori e imprese esterne (HSE 04)
- gestione schede di sicurezza (HSE 12)
- incidenti e quasi incidenti – infortuni e quasi infortuni (HSE 14)
- piano emergenza interno (HSE 15)
- adr trasporto merci pericolose (HSE 44)
- rumore ambientale (HSE 45)
- emissioni in atmosfera (HSE 47)
- ozonofera – gas fluorurati (HSE 48)
- disposizioni smaltimento banali rifiuto (HSE 51)
- audit energetico (HSE 52)

### **Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Nell'ambito dei reati qui in esame, in particolare, l'Organismo di Vigilanza verifica:

- l'esistenza di un sistema di gestione che consenta il rispetto delle prescrizioni legislative in materia ambientale;
- la suddivisione dei compiti nelle procedure di sistema e la presenza di una vigilanza interna per lo svolgimento delle operazioni quotidiane;
- la qualifica dei fornitori utilizzati;
- la conservazione della relativa documentazione;
- il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando eventuali modifiche

\*\*\*

## **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (Art. 25-duodecies D.Lgs 231/2001)**

### **Tipologia dei reati**

a) Occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge (art 22 co. 12-bis D.Lgs 286/1998)

L'art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. 286/1998 prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.

### **Principali aree di attività a rischio**

Il Datore di lavoro e le funzioni aziendali non possono impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale

La fattispecie di reato si ritiene alla luce del *risk assessment* condotto – sia in relazione alle proprie assunzioni che in relazione alle assunzioni gestite da propri partner, fornitori e outsourcer – di portata limitata; in considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da MIL MIL 76 S.P.A. e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a rischio di commissione dei reati in oggetto sono i seguenti:

- attività relative alla selezione e gestione del personale;
- eventuale monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi;
- attività che prevedono il ricorso a manodopera;
- richiesta di informazioni ai fornitori in merito ai lavoratori impiegati, compresa la possibilità di svolgere verifiche.

### **Presidi adottati**

Quali presidi di prevenzione dei reati sono assunti i seguenti principi di comportamento di carattere generale, che si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- osservare e garantire l'osservanza, all'interno della Società di tutte le norme a tutela del lavoratore ed in materia di immigrazione;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di cui all'art. 25 duodecies (e di cui all'articolo 25 quinquies).

E' inoltre previsto, a carico di tali soggetti, l'espresso divieto di:

- favorire e/o promuovere l'impiego, alle dipendenze della Società, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto rispetto al quale non sia stato chiesto, entro i termini di legge, il rinnovo oppure con permesso revocato o annullato;
- assumere personale, anche con contratti temporanei, in difformità alle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, età anagrafica, ecc.);
- ridurre o mantenere i lavoratori in stato di soggezione continuativa;
- assegnare incarichi di fornitura a terzi nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il sospetto, dell'utilizzo di lavoro irregolare o del mancato rispetto delle norme a tutela del lavoratore e in materia di immigrazione;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, ad esempio esponendoli a situazioni di grave pericolo, in considerazione della prestazione da svolgere e del contesto lavorativo;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione per conto di terzi, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Per prevenire il rischio di instaurare o mantenere rapporti di lavoro con persone sprovviste di un regolare e valido permesso di Soggiorno, la Funzione Direzione del Personale provvede, in riferimento al personale con cittadinanza in paesi che non rientrano nella Comunità Europea, affinché siano effettuati i seguenti controlli documentali:

- acquisizione di una copia del Permesso di Soggiorno e degli altri documenti necessari per la permanenza sul territorio nazionale, prima della finalizzazione dell'assunzione;
- tale copia deve essere effettuata solo a seguito della presentazione del documento originale da parte della persona in procinto di essere assunta;
- predisposizione di un apposito scadenziario dei Permessi di Soggiorno e degli altri documenti necessari per la permanenza sul territorio nazionale.

E' fatto inoltre divieto di assegnare incarichi di fornitura a terzi nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il sospetto, dell'utilizzo di lavoro irregolare da parte del fornitore o del mancato rispetto delle norme a tutela del

lavoratore e in materia di immigrazione. A tale proposito, la Società, in caso di rapporti di fornitura in ambiti particolarmente sensibili (ad esempio, aree geografiche a forte presenza di lavoro irregolare o comparti di attività storicamente esposti a tali rischi) sensibilizza i propri fornitori, anche a mezzo di apposite clausole contrattuali, in merito ai principi cui l'attività degli stessi deve ispirarsi, nell'ambito della collaborazione con la Società.

La Società si conforma, per la gestione delle politiche del personale, alla procedura amministrativa di qualità P06.01.

### **Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Nell'ambito di quanto precede, in particolare, l'ODV deve:

- monitorare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente parte speciale, nonché quello del Codice Etico di MIL MIL 76;
- rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- monitorare l'efficacia delle procedure, con segnato riferimento alle procedure e ai presidi nella gestione del personale.

Resta fermo il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute, inoltre l'OdV può effettuare periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente sezione della Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

\*\*\*

## **RAZZISMO E XENOFOBIA (Art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001)**

### **Tipologia dei reati**

a) Art. 3, comma 3bis, della legge 13.10.1975, n. 654 (istigazione e incitamento all'odio)

### **Principali aree di attività a rischio**

Tale tipologia di reati, pur astrattamente commisibili vengono considerati estremamente improbabili, soprattutto se considerati commessi nell'interesse e/o vantaggio della Società.

### **Presidi adottati**

La gestione del personale viene effettuata da un Ufficio interno coordinata da un consulente esterno e nel rispetto delle procedure aziendali che prevedono una parità dei diritti escludendo qualsivoglia discriminazione. Anche le procedure adottate per l'assunzione di nuovo personale sono rigorosamente improntate ad escludere qualsivoglia discriminazione.

È fatto obbligo il rispetto delle normative vigenti, delle regole presenti nel presente Modello di organizzazione e del Codice etico.

Inoltre, è fatto divieto a tutti i dipendenti di compiere qualsivoglia tipo di atto o condotta che possa configurare propaganda ovvero istigazione ed incitamento all'odio razziale e/o etnico tale che ne derivi un concreto pericolo di diffusione fondato in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

### **Controlli dell'organismo di Vigilanza**

L'ODV dovrà periodicamente verificare il rispetto del presente Modello.

\*\*\*

## **REATI TRIBUTARI (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001)**

### **Tipologia dei reati**

La Legge n.157/19 ha introdotto nel novero dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/01 l'art. 25 quinquiesdecies, che prevede la responsabilità dell'Ente in relazione ai reati tributari disciplinati dal D.Lgs n. 74/2000.

Il D. Lgs n.75/20 ha esteso la responsabilità dell'ente anche in relazione alla commissione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro dei delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione ed indebita compensazione.

I reati presupposto previsti sono i seguenti:

- a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e co. 2-bis D.Lgs. 74/2000)
- b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)
- c) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e co. 2-bis D.Lgs. 74/2000)
- d) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)
- e) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)
- f) Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)
- g) Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)
- h) Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).

### **Principali aree di attività a rischio**

L'introduzione nel catalogo dei reati di quelli tributari risulta rilevante stante la numerosità dei processi e delle relative aree sensibili alla commissione di reati, che informano pressoché tutti gli organi e le funzioni aziendali. Si può distinguere tra:

- processi a rischio di commissione reato diretti: per processi di attività di natura fiscale, quali la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, la liquidazione e il versamento dei tributi, la custodia dei documenti fiscalmente rilevanti;
- processi a rischio di commissione reati indiretti, vale a dire quei processi amministrativi e organizzativi anche di non immediata natura fiscale ma potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati tributari, quali i processi di approvvigionamento di beni e servizi, di gestione delle vendite, di incasso/pagamento, di gestione del magazzino, di gestione del personale, delle sponsorizzazioni, ecc.

Le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a rischio di commissione dei reati in oggetto sono i seguenti:

- Tenuta della contabilità e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali
- Applicazione dei principi contabili (IAS)
- Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e gestione degli adempimenti connessi (calcolo obbligazioni tributarie, gestione adempimenti dichiarativi)
- Gestione della fatturazione aziendale (attiva e passiva)
- Gestione dell'approvvigionamento di beni, lavoro e servizi
- Gestione contributiva e fiscale del personale e gestione note spese
- Cessione/dismissione di asset aziendali
- Gestione della compensazione fiscale.

### **Presidi adottati**

Per quanto riguarda le fattispecie in esame viene previsto l'espresso obbligo a carico dei destinatari, facenti parte delle rispettive funzioni aziendali di:

- tenere comportamenti in linea con le norme di legge e le procedure aziendali interne, con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;

- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- garantire un corretto e trasparente processo di gestione delle eventuali operazioni straordinarie;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti e dei processi relativi alla cessione/dismissione di asset aziendali;
- assicurare la veridicità dei dati predisposti;
- assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;
- rispettare la normativa tributaria, sia con riguardo alla gestione del personale, che con riguardo alle imposte dirette e l’IVA;
- garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali, che comprende anche la tracciabilità e verificabilità ex post delle operazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici;
- garantire la segregazione dei compiti, che concerne l’applicazione del generale principio di separazione delle attività e contrapposizione della responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- applicare, identificando ruoli e responsabilità, il principio di segregazione di ruoli nelle fasi di autorizzazione, esecuzione e controllo nella gestione della fatturazione e registrazione contabile, nella gestione dei pagamenti, nella gestione degli approvvigionamenti e nella gestione delle note spese;
- applicare, identificando ruoli e responsabilità, il principio di segregazione di ruoli nelle fasi di autorizzazione, esecuzione e controllo nella gestione degli adempimenti fiscali e tributari; nella gestione del calcolo delle obbligazioni tributarie (sia per imposte dirette che IVA) e dei relativi obblighi dichiarativi; nella gestione e tenuta delle scritture contabili e fiscali;
- implementare l’inserimento di un’apposita clausola contrattuale che i consulenti ed i fornitori devono sottoscrivere, dichiarando di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

La società è dotata di apposite procedure poste alla base del proprio sistema qualità, che costituiscono formale e adeguato presidio, disciplinando la condotta dei singoli soggetti nell’ambito delle attività/funzioni ad essi attribuiti.

Le procedure medesime prevedono, inoltre, l’indicazione delle figure responsabili, nonché di quelle coinvolte e dei supporti operativi utilizzati.

Le procedure in discorso – amministrative e di *compliance* civilistica e fiscale – sono in particolare le seguenti: P07.03 (gestione dell’approvvigionamento), P07.10 (gestione del magazzino) P07.14 (gestione della fatturazione/incassi), P07.16 (gestione amministrativa banche), P07.17 (gestione del bilancio), P07.18 (gestione adempimenti amministrativi).

Dette procedure di qualità sono integrate dagli importanti e ulteriori presidi di supporto e di verifica alle medesime, costituiti dalla piena tracciabilità informatica e processi contabili sul sistema gestionale (AS400) e dal sistema di archiviazione e conservazione documentale.

Quali presidi ulteriori alla commissione dei reati presupposto sono costituiti:

- dal controllo di legalità sul rispetto della normativa civilistica e fiscale e sul corretto processo di formazione del bilancio da parte del Collegio sindacale;
- dalla revisione legale dei conti da parte della società di revisione incaricata. Storicamente il Gruppo Mirato si è sempre avvalso di società di revisione appartenenti alle c.d. “*big four*”, di elevato *standing* professionale e con adeguati *team* di revisione;
- dal supporto operativo e dalla consulenza prestata da uno Studio fiscalista, che affianca la società per professionalità e/o competenze non direttamente possedute dalla società al proprio interno, con segnato riferimento alla normativa tributaria e al calcolo delle imposte, agli adempimenti IVA e all’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali.

### **Controlli dell’Organismo di Vigilanza**

Nell’ambito di quanto precede, in particolare, l’ODV deve:

- monitorare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente parte speciale, nonché quello del Codice Etico di MIL MIL 76;

- rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato;
  - esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
  - monitorare l'efficacia delle procedure, con segnato riferimento alle procedure e ai presidi nella gestione della tenuta della contabilità, degli adempimenti fiscali periodici e dichiarativi per imposte dirette e IVA.
- Resta fermo il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute, inoltre l'OdV può effettuare periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente sezione della Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. A titolo meramente esemplificativo l'OdV potrà prevedere specifici flussi informativi con riferimento a:
- verifiche ispettive e perquisizioni;
  - verbali di accertamento predisposti dagli Uffici finanziari;
  - elenco dei contenziosi, ivi inclusi i processi davanti alle commissioni tributarie;
  - informazioni da parte del consulente fiscale in relazione alle tematiche di interesse.

Verifica l'affidabilità delle procedure in essere e si interfaccia con il Collegio sindacale e i responsabili dell'attività di revisione legale dei conti.

Verifica la conservazione della relativa documentazione contabile.

\*\*\*

## **CONTRABBANDO (Art. 25-sexiesdecies D.Lgs 231/2001)**

### **Tipologia dei reati**

A partire dal 30 luglio 2020 è entrato in vigore il D.lgs. n. 75, del 14 luglio 2020, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 avente ad oggetto la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale.

Lo scopo della prescrizione è far sì che i destinatari (amministratori, dirigenti, dipendenti aziendali, consulenti e collaboratori) rispettino la normativa in materia doganale, in ottemperanza a quanto statuito dal D.lgs. n. 231/2001, nonché al fine di prevenire il compimento dei reati di cui sopra.

Il reato di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato (attraverso i confini di terra, nei laghi di confine, nel movimento marittimo delle merci e per via aerea), in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

Contrabbando per violazioni doganali (artt. 282-292 DPR 43/1973 Testo Unico Doganale):

- a) Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282)  
Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283)
- b) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284)
- c) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285)
- d) Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286)
- e) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287)
- f) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288)
- g) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289)
- h) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290)
- i) Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291)
- j) Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis)
- k) Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter)
- l) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater)

m) Altri casi di contrabbando (art. 292)

### **Principali aree di attività a rischio**

Prima di procedere alla disamina delle suddette aree, si segnala che – come emerso nel corso dell’attività di *risk assessment* – la Società non esegue significative operazioni di importazione di merce da Paesi extra UE; inoltre la Società è solita affidare tutte le operazioni di importazione e di sdoganamento a primari spedizionieri doganali, i quali la coadiuvano nella redazione delle bolle doganali, nel computo dei diritti di confine e nell’esecuzione dei pagamenti dovuti.

La commissione dei reati di contrabbando potrebbe essere configurabile con riferimento alle seguenti attività “sensibili”:

- processo di individuazione delle merci, inteso come reperimento ed approvvigionamento delle materie prime da fornitori extra UE;
- operazioni doganali per l’importazione da Paesi extracomunitari (introduzione nello Stato italiano di merci omettendo di presentarle alle Dogane o destinandole ad uso diverso da quello per cui è prevista l’agevolazione doganale);
- processo di individuazione e selezione degli spedizionieri;
- attività di acquisto di prodotti soggetti ad accisa;
- gestione di tutte le operazioni incidenti sulla attività di trasporto delle merci;
- predisposizione e liquidazione delle bolle doganali;
- dichiarazioni doganali riguardo alla qualità, quantità e valore della merce importata.

### **Presidi adottati**

In aggiunta ai generali presidi per la prevenzione dei reati, quali osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura etica, che disciplinano l’attività della Società; garantire l’assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico; assicurare il pieno rispetto della vigente normativa fiscale e delle *best practices* applicabili in materia, sono individuabili alcuni presidi specifici.

A presidio delle fattispecie in oggetto sono:

- verificate e aggiornate le anagrafiche degli spedizionieri e dei fornitori, anche attraverso un monitoraggio riguardo a serietà ed affidabilità;
- esistenza dei contratti con spedizionieri e fornitori;
- conservazione della documentazione di importazione, vale a dire il DAU (documento Amministrativo Unico) o “bolla doganale”, la fattura del fornitore extra-UE e la fattura dello spedizioniere doganale per i servizi resi, nonché all’ordine ed ogni eventuale altra comunicazione intercorsa tra i soggetti;
- tracciabilità di ciascuna operazione di importazione;
- procedure amministrative di qualità gestionale P07.03 e P07.18;
- verifica della correttezza di ogni operazione di trasporto delle merci;
- confronto costante con professionisti esterni esperti nel settore (doganalisti, spedizionieri).

### **Controlli dell’Organismo di Vigilanza**

Nell’ambito di quanto precede, in particolare, l’ODV deve:

- monitorare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente parte speciale, nonché quello del Codice Etico di MIL MIL 76;
- rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- monitorare l’efficacia delle procedure e dei protocolli interni connessi alla prevenzione dei reati di contrabbando riguardo all’importazione di materie prime per la produzione.